



Comune di Tradate

REGOLAMENTO COMUNALE PER LA GESTIONE DEI SERVIZI CIMITERIALI

Approvato con delibera di Consiglio Comunale n.17 del 15.03.2017
Aggiornato con delibera di Consiglio Comunale n.63 del 20.12.2019
Aggiornato con delibera di Consiglio Comunale n.35 del 28.06.2021

INDICE

CAPO I – DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 – Oggetto – Fonte normativa

Art. 2 – Definizioni

Art. 3 - Competenze – Presunzione di legittimazione

Art. 4 - Onerosità dei servizi funebri e cimiteriali – Esonero dal pagamento

CAPO II - ADEMPIMENTI CONSEGUENTI AL DECESSO

Art. 5 - Dichiarazione di morte

Art. 6 - Denuncia delle cause di morte ed accertamento di morte

Art. 7 - Accertamento necroscopico

Art. 8 - Comunicazione all'autorità giudiziaria

Art. 9 - Rinvenimento di parti di cadavere, resti mortali o ossa umane

Art. 10 - Osservazione e trattamenti sui cadaveri

Art. 11 - Periodo e depositi di osservazione

Art. 12 - Autorizzazione alla inumazione e tumulazione

Art. 13 – Riscontro diagnostico e autopsia

Art. 14 – Trattamenti conservativi

Art. 15 – Cadaveri a disposizione della scienza

Art. 16 – Prelievi di parti di cadavere e di cornea a scopo di trapianto terapeutico

CAPO III - FERETRI

Art. 17 - Deposizione del defunto nella cassa

Art. 18 - Caratteristiche delle casse funebri, delle cassette contenenti resti ossei, delle urne cinerarie

Art. 19 - Verifiche preventive al trasporto di cadavere

CAPO IV - TRASPORTO FUNEBRE

Art. 20 - Norme generali per il trasporto funebre

Art. 21 - Autorizzazione al trasporto di cadaveri, esiti di fenomeni cadaverici trasformativi conservativi, ossa umane o ceneri

Art. 22 - Trasporto dei cadaveri

Art. 23 – Servizio funebre

Art. 24 – Trasporto di morti per malattie infettive-diffusive o portatori di radioattività

Art. 25 – Atti di disposizione sulla spoglia del defunto

Art. 26 – Introduzione ed estradizione di salme da Paesi esteri

CAPO V - ASSETTO CIMITERIALE – GESTIONE DEL SERVIZIO CIMITERIALE

Art. 27 - Disposizioni generali

Art. 28 – Ammissione di cui all’art. 75, comma 1, lettere b) e c) della legge regionale n. 33/2009

Art. 29 – Gestione del servizio cimiteriale e vigilanza

Art. 30 – Affidamento della gestione e della manutenzione dei cimiteri di Tradate e di Abbiate Guazzone

Art. 31 – Piano cimiteriale

Art. 32 – Cimiteri di Tradate e di Abbiate Guazzone

Art. 33 – Sepoltura di spoglie di animali d’affezione

Art. 34 – Aree/Riquadri dei cimiteri di Tradate e di Abbiate Guazzone

Art. 35 – Riquadri speciali

Art. 36 – Servizio di accettazione salme, registrazione delle sepolture

Art. 37 – Orari di apertura e di chiusura dei cimiteri di Tradate e di Abbiate Guazzone e atti esposti al pubblico

Art. 38 – Circolazione veicolare all’interno dei cimiteri – Comportamento dei visitatori

Art. 39 – Segnalazione di disservizio

Art. 40 – Responsabilità verso terzi

CAPO VI – SISTEMI DI SEPOLTURA

Art. 41 – Tipologie di sepoltura

Art. 42 – Aree e fosse per inumazione, loro caratteristiche e utilizzo

Art. 43 – Tumulazione in loculo

Art. 44 – Deposito provvisorio di feretri, cassette contenenti resti ossei, urne cinerarie

Art. 45 – Identificazione delle sepolture

CAPO VII – ESUMAZIONI ED ESTUMULAZIONI

Art. 46 – Esumazioni ed estumulazioni

Art. 47 – Raccolta dei resti ossei

Art. 48 - Oggetti personali recuperati in seguito ad operazioni di esumazione ed estumulazione

Art. 49 - Disponibilità dei materiali e degli ornamenti delle sepolture

CAPO VIII –CREMAZIONE

Art. 50 – Autorizzazione alla cremazione

Art. 51 – Autorizzazione alla dispersione delle ceneri

Art. 52 – Consegna e affidamento delle ceneri

CAPO IX - COSTRUZIONE, ORNAMENTAZIONE E MANUTENZIONE DELLE SEPOLTURE

Art. 53 - Costruzione e ornamentazione delle sepolture

Art. 54 – Progetti riguardanti la realizzazione e la manutenzione delle tombe di famiglia

Art. 55 – Cippo delle sepolture in campo comune

Art. 56 – Lapidi di colombari e loculi ossari/cinerari

Art. 57 – Epigrafi

Art. 58 – Obbligo di manutenzione delle sepolture

Art. 59 – Oggetti, fiori e piante ornamentali

CAPO X - ILLUMINAZIONE VOTIVA

Art. 60 – Servizio di illuminazione dei manufatti cimiteriali con lampade votive

CAPO XI – Personale addetto ai servizi cimiteriali

Art. 61 – Personale addetto ai servizi cimiteriali

CAPO XII - CONCESSIONI CIMITERIALI

Art. 62 – Concessioni cimiteriali

Art. 63 – Diritto d’uso delle sepolture private

Art. 64 – Onerosità della concessione

Art. 65 – Durata della concessione e decorrenza

Art. 66 – Destinazione delle comunicazioni e variazioni anagrafiche

Art. 67 – Durata, subentro, decadenza, revoca, rinnovo, estinzione delle concessioni cimiteriali

Art. 68 – Diritto di retrocessione

Art. 69 – Concessioni con titolarità plurima

Art. 70 - Cappelle private fuori dal cimitero e cimiteri particolari

Art. 71 – Tumulazioni privilegiate

Art. 72 - Diritto di sepolcro ereditario e sepolcro gentilizio

Art. 73 – Opposizione al diritto di sepolcro

CAPO XIII- CRITERI DI ASSEGNAZIONE DELLE SEPOLTURE

Art. 74 - Criteri per l'assegnazione delle sepolture

Art. 75 – Criteri di assegnazione di colombari, cellette ossario, cellette cinerarie

Art. 76 – Criteri di assegnazione di cappelle gentilizie e tombe collettive di proprietà comunale

Art. 77 – Criteri di assegnazione di aree per la costruzione di sepolture ai sensi dell’art. 22 del regolamento regionale 9 novembre 2004, n. 6

Art. 78 – Concessione di colombario in affiancamento

Art. 79 – Sepolture mediante inumazione

Art. 80 – Traslazione di feretro o di resti ossei o di ceneri in altra sepoltura

CAPO XIV – SOPPRESSIONE DI CIMITERO

Art. 81 – Diritti dei concessionari

CAPO XV – IMPRESE E LAVORI PRIVATI NEI CIMITERI

Art. 82 – Ditte ammesse a lavorare nei cimiteri

Art. 83 – Lavori nei cimiteri

CAPO XVI– ATTIVITA' FUNEBRE

Art. 84 – Attività funebre

Art. 85 – Obblighi dei soggetti esercenti l'attività funebre

Art. 86 – Funzioni amministrative del comune in ordine all'attività funebre

**CAPO XVII – REGISTRO DEGLI ATTI RELATIVI ALLE CONCESSIONI CIMITERIALI –
ACCESSO AGLI ATTI**

Art. 87 – Registro delle concessioni cimiteriali

Art. 88 – Informazione sul servizio cimiteriale - Accesso agli atti

CAPO XIX – RIFIUTI CIMITERIALI

Art. 89 – Rifiuti cimiteriali

CAPO XX – DISPOSIZIONI FINALI

Art. 90 – Informazioni ai cittadini

Art. 91 – Sanzioni

Art. 92 – Norma transitoria – Assetto cimiteriale

Art. 93 - Abrogazioni

Art. 94 - Entrata in vigore

CAPO I - DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 – Oggetto – Fonte Normativa

1. Il Comune adotta il presente regolamento in relazione alle proprie competenze al fine di disciplinare la gestione dei servizi cimiteriali dei cimiteri ubicati in Tradate e in Abbiate Grueone, in attuazione delle disposizioni previste dal Titolo VI, Capo III - Norme in materia di attività e servizi necroscopici, funebri e cimiteriali, della legge regionale Lombardia 30 dicembre 2009, n. 33 – Testo unico delle leggi regionali in materia di sanità, dal Regolamento regionale 9 novembre 2004, n. 6 – “Regolamento in materia di attività funebri e cimiteriali” e dalle norme previste dalla legislazione statale in materia di attività funebri e cimiteriali.

2. Il Comune in materia di attività funebri e cimiteriali attua le disposizioni previste dalla legislazione regionale e dalla legislazione statale vigente alla data di adozione del presente regolamento, come di seguito indicate:

- Regio Decreto 27 luglio 1934, n. 1265 “Testo Unico delle Leggi Sanitarie”;
- DPR 10 settembre 1990, n. 285 “Approvazione del Regolamento di Polizia Mortuaria”;
- DPR 3 novembre 2000, n. 396 “Regolamento per la revisione e la semplificazione dell’ordinamento dello stato civile”;
- Legge 30 marzo 2001, n. 130 “Disposizioni in materia di cremazione e dispersione delle ceneri”;
- DPR 15 luglio 2003, n. 254 “Regolamento recante disciplina della gestione dei rifiuti sanitari a norma dell'articolo 24 della legge 31 luglio 2002, n. 179”;
- D.Lgs 3 aprile 2006, n. 152 “Norme in materia ambientale”;
- Legge regionale 30 dicembre 2009, n. 33 – Testo Unico delle leggi regionali in materia di sanità;
- Regolamento Regionale 9 novembre 2004, n. 6 – “Regolamento in materia di attività funebri e cimiteriali”;
- DGR n. VII/20278 del 21 gennaio 2005 – Attuazione del regolamento regionale n. 6 in materia di attività funebri e cimiteriali;
- Circolare n. 21/SAN 30 maggio 2005: “Indirizzi applicativi del regolamento regionale 9 novembre 2004, n. 6”;
- Regolamento Regionale 6 febbraio 2007, n. 1 – “Modifiche al regolamento regionale 9 novembre 2004, n. 6 'Regolamento in materia di attività funebri e cimiteriali’”.
- Circolare n. 9/SAN 12 marzo 2007: “Indirizzi applicativi sulla normativa in materia di attività funebri e cimiteriali”.

Art. 2 – Definizioni

1. Ai sensi dell’art. 2 del Regolamento Regionale n. 6/2004, si intende per:

addetto al trasporto funebre : persona fisica titolare o dipendente, incaricata di pubblico servizio, appartenente ad impresa funebre preventivamente autorizzata ad eseguire il trasporto di feretri;

animali di affezione : animali appartenenti alle specie zoofile domestiche, ovvero cani, gatti, criceti, uccelli da gabbia, cavalli sportivi e altri animali domestici di piccole o medie dimensioni, nonché altri animali che stabilmente o occasionalmente convivono con l'uomo;

attività funebre : servizio che comprende ed assicura in forma congiunta le seguenti prestazioni: a) disbrigo delle pratiche amministrative inerenti il decesso, su mandato dei familiari; b) vendita di casse ed altri articoli funebri, in occasione del funerale; c) trasporto di cadavere, inteso come trasferimento della salma dal luogo del decesso al luogo di osservazione, al luogo di onoranze, al cimitero o crematorio;

autofunebre : mezzo mobile autorizzato al trasporto di salme o cadaveri;

avente diritto alla concessione : persona fisica che per successione legittima o testamentaria è titolare della concessione di sepoltura cimiteriale o di una sua quota;

autopsia : accertamento delle cause di morte o di altri fatti riguardanti il cadavere, disposto dall'autorità giudiziaria;

bara o cassa : cofano destinato a contenere un cadavere;

cadavere : corpo umano privo delle funzioni vitali, di cui sia stata accertata la morte;

cassetta resti ossei : contenitore di ossa o resti mortali assimilabili;

cassone di avvolgimento in zinco : rivestimento esterno al feretro utilizzato per il ripristino delle condizioni di impermeabilità in caso di tumulazione in loculo stagno;

ceneri : prodotto della cremazione di un cadavere, di ossa o di resti mortali assimilabili o di sito di fenomeni cadaverici trasformativi conservativi;

cinerario : luogo destinato alla conservazione di ceneri;

cimitero : luogo di conservazione permanente di spoglie umane e di memoria storica per la collettività;

cofano per trasporto salma : contenitore dotato di adeguata resistenza meccanica per il trasporto di una salma, atto ad impedirne la vista esterna e dotato di sistemi di garanzia contro la percolazione dei liquidi cadaverici;

cofano di zinco : rivestimento, di norma interno alla bara, da utilizzare nella tumulazione in loculo stagno;

colombaro o loculo o tumulo o forno : vano di adeguate dimensioni per la collocazione di un feretro, una o più urne cinerarie, una o più cassette di resti ossei, un contenitore di esiti di fenomeni cadaverici trasformativi conservativi;

concessione di sepoltura cimiteriale : atto con il quale un soggetto avente titolo costituisce a favore di un terzo il diritto di uso di una porzione di suolo o manufatto cimiteriale. Si configura in una concessione amministrativa se rilasciata dal Comune e in una cessione di un diritto reale d'uso, se disposta da un soggetto di diritto privato;

contenitore di esiti di fenomeni cadaverici trasformativi conservativi : contenitore biodegradabile e combustibile, in genere di legno, cartone o altro materiale consentito, atto a nascondere il contenuto alla vista esterna e di sopportarne il peso ai fini del trasporto, in cui racchiudere l'esito di fenomeni cadaverici trasformativi conservativi;

cremazione : riduzione in ceneri del feretro o del contenitore di parti anatomiche riconoscibili o dell'esito di fenomeni cadaverici trasformativi conservativi o di ossa;

crematorio : struttura di servizio al cimitero destinata, a richiesta, alla cremazione di cadaveri, esiti di fenomeni cadaverici trasformativi conservativi, parti anatomiche riconoscibili, ossa;

decadenza di concessione cimiteriale : atto unilaterale della pubblica amministrazione col quale si interrompe la concessione prima della naturale scadenza per inadempienza del concessionario;

deposito mortuario : luogo all'interno di un cimitero destinato alla sosta temporanea di feretri, urne cinerarie, cassette di resti ossei, contenitori di esiti di fenomeni cadaverici trasformativi conservativi, in attesa di sepoltura o cremazione;

deposito di osservazione : luogo nel quale mantenere in osservazione una salma per evidenziarne eventuali segni di vita, prima dell'accertamento di morte;

deposito temporaneo : sepoltura o luogo all'interno di un cimitero destinati alla collocazione temporanea di feretri, cassette di resti ossei, urne cinerarie, in attesa della tumulazione definitiva;

dispersione: versamento del contenuto di un'urna cineraria in un luogo all'interno del cimitero, sia all'aperto che al chiuso, o all'esterno del cimitero, in natura;

esiti di fenomeni cadaverici trasformativi : trasformazione di cadavere o parte di esso in adipocera, mummificazione, codificazione;

estinzione di concessione cimiteriale: cessazione della concessione alla naturale scadenza;

estumulazione : disseppellimento di un cadavere precedentemente tumulato;

estumulazione ordinaria : estumulazione eseguita scaduta la concessione, ovvero, prima di tale data, qualora si deve procedere in loco ad altra tumulazione, dopo un periodo di tempo pari ad almeno venti anni, se eseguita in loculo stagno, e dieci anni, se eseguita in loculo aerato;

estumulazione straordinaria : estumulazione eseguita prima della scadenza della concessione, ovvero prima dei venti anni se eseguita in loculo stagno e prima dei dieci anni, se eseguita in loculo areato;

esumazione : disseppellimento di un cadavere precedentemente inumato;

esumazione ordinaria : esumazione eseguita scaduto il turno ordinario di inumazione fissato dal comune;

esumazione straordinaria : esumazione eseguita prima dello scadere del turno ordinario di inumazione;

feretro : insieme della bara e del cadavere ivi contenuto;

fossa : buca, di adeguate dimensioni, scavata nel terreno ove inumare un feretro o un contenitore biodegradabile;

gestore di cimitero o crematorio : soggetto che eroga il servizio cimiteriale o di cremazione, indipendentemente dalla forma di gestione;

giardino delle rimembranze : area definita all'interno di un cimitero in cui disperdere le ceneri;

impresa funebre o di onoranze o pompe funebri : soggetto esercente l'attività funebre;

inumazione : sepoltura di feretro in terra;

medico curante : medico che ha assistito il defunto nel decorso diagnostico-terapeutico preliminare al decesso;

obitorio : luogo nel quale mantenere in osservazione e custodire una salma, in attesa di procedere ad indagini autoptiche o del riconoscimento, o salme di persone decedute in luoghi pubblici o in abitazioni antigieniche;

operatore funebre o necroforo o addetto all'attività funebre : persona che effettua operazioni correlate all'attività funebre, come previste dal relativo contratto collettivo nazionale di lavoro;

ossario comune : ossario destinato alla conservazione indistinta di ossa;

revoca di concessione cimiteriale : atto unilaterale della pubblica amministrazione col quale si interrompe la concessione prima della naturale scadenza per motivi di pubblica utilità;

riscontro diagnostico : accertamento delle cause di morte a fini esclusivamente sanitari ed epidemiologici;

sala del commiato : luogo dove mantenere prima della sepoltura una salma e dove si svolgono i riti di commiato;

salma : corpo inanimato di una persona fino all'accertamento della morte;

sostanze biodegradanti : prodotti a base batterico enzimatica che favoriscono i processi di scheletrizzazione del cadavere, o la ripresa dei processi di scheletrizzazione, in esito di fenomeni cadaverici trasformativi conservativi;

spazi per il commiato : luoghi all'interno o all'esterno del cimitero, anche attigui al crematorio, nei quali vengono deposti i feretri e si svolgono riti di commiato, nonché gli spazi pubblici idonei ai funerali civili;

tanatoprassi : processi di tanatocosmesi e di limitato rallentamento nel tempo dei processi putrefattivi con lo scopo di migliorare la presentabilità del cadavere;

tomba familiare : sepoltura a sistema di inumazione o tumulazione, con capienza di più posti, generalmente per feretri, con adeguato spazio anche per collocazione di cassette di resti ossei e di urne cinerarie;

traslazione : operazione di trasferimento di feretro interna o esterna al cimitero da una sepoltura ad un'altra;

trasporto di cadavere : trasferimento di un cadavere dal luogo di decesso o rinvenimento al cimitero, al luogo di onoranze, al crematorio o dall'uno all'altro di questi luoghi, mediante l'utilizzo di mezzi idonei e del personale necessario. Nella nozione sono compresi il collocamento del cadavere nella bara, il prelievo del feretro e il suo trasferimento, la consegna al personale incaricato delle onoranze, delle operazioni cimiteriali o della cremazione;

trasporto di salma: trasferimento di salma dal luogo di decesso o di rinvenimento al deposito di osservazione, al luogo di onoranze, all'obitorio, alle sale anatomiche, alla sala del commiato, alla propria abitazione, mediante l'utilizzo di mezzi idonei e del personale necessario. Nella nozione sono compresi il collocamento della salma nel cofano, il prelievo di quest'ultimo, il trasferimento e la consegna al personale incaricato della struttura di destinazione;

tumulazione : sepoltura in loculo, nicchia, forno, tomba di famiglia, di feretro, cassetta di resti ossei o urna cineraria, contenitore di esiti di fenomeni cadaverici trasformativi conservativi.

urna cineraria : contenitore di ceneri.

Art. 3 – Competenze – Presunzione di legittimazione

1. Ai sensi dell'art. 3, comma 3, del Regolamento Regionale n. 6/2004 il Comune esercita l'ordine e la vigilanza in materia di cimiteri, avvalendosi dell'Autorità Sanitaria competente per gli aspetti igienico-sanitari.

2. Il Regolamento comunale sull'ordinamento degli uffici e dei servizi disciplina i ruoli e i compiti afferenti alla gestione dei servizi cimiteriali.

3. Ai sensi dell'art. 3, comma 2, del Regolamento Regionale n. 6/2004 il Comune, in forma singola associata, cura direttamente in economia la gestione e la manutenzione del cimitero o può affidarla a terzi secondo quanto previsto dall'art. 75, comma 3, della Legge Regionale n. 33/2009 e nel rispetto di quanto previsto dal Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture.

4. In presenza di situazioni di incertezza, afferenti l'individuazione delle "persone legittimate", ovvero aventi titolo ad esercitare i diritti, di cui vantano la titolarità, ad intervenire in relazione ad una esistente concessione cimiteriale (aree, loculi, ossari, cinerari, tombe/cappelle di famiglia) o in merito ad una richiesta di servizio (trasporti, inumazioni, tumulazioni, cremazioni, esumazioni, estumulazioni, traslazioni) trova applicazione la seguente presunzione semplice: il soggetto legittimato è colui che dichiara di agire in nome e per conto del titolare della concessione o suoi eredi. Eventuali successive dichiarazioni contrastanti e/o contestazioni possono essere prese in considerazione dal Comune solo se supportate da ragionevoli prove. In presenza di tale dichiarazione, il Comune non è responsabile in relazione a qualsivoglia pregiudizio, eventualmente vantato da soggetti terzi. Le eventuali controversie giurisdizionali, insorgenti tra i privati, non comportano il sopravvenire di alcuna responsabilità in capo al Comune, né incidono nelle more della definizione delle controversie medesime sui provvedimenti adottati dal Comune.

Art. 4 - Onerosità dei servizi funebri e cimiteriali – Esonero dal pagamento

1. Ai sensi dell'art. 4, comma 2, del Regolamento Regionale n. 6/2004, l'inumazione, la tumulazione e la cremazione di cadaveri sono servizi pubblici onerosi, secondo quanto stabilito dalla normativa nazionale vigente.

2. La giunta comunale determina con propria deliberazione le tariffe dei servizi funebri e cimiteriali di propria competenza.

3. Ai sensi dell'art. 1, comma 7bis) del decreto legge 27 dicembre 2000, n. 392, convertito dalla legge 28 febbraio 2001, n. 26, la gratuità del servizio di cremazione dei cadaveri umani di cui al capo XVI del regolamento di polizia mortuaria, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285, nonché del servizio di inumazione in campo comune, è limitata alle operazioni di cremazione, inumazione ed esumazione ordinaria nel caso di salma di persona indigente, o appartenente a famiglia bisognosa o per la quale vi sia disinteresse da parte dei familiari. I predetti servizi sono a pagamento negli altri casi.

4. Qualora siano riferibili a defunto indigente e appartenente a famiglia bisognosa o per il quale vi sia disinteresse da parte dei familiari, sono gratuiti e posti in carico al comune, i seguenti servizi:

- servizio funebre (fornitura della cassa, trasporto del feretro dal luogo di decesso al luogo scelto per l'onoranza funebre, indi al luogo di destinazione sul territorio comunale);
- sepoltura in campo comune o, se richiesta, cremazione e l'eventuale conferimento delle ceneri nel cinerario comune;

- il disbrigo delle pratiche inerenti, ivi compresa quelle per l'affidamento o la dispersione delle ceneri;
- l'operazione di esumazione ordinaria eseguita d'ufficio e il conferimento dei resti ossei nell'ossario comune.

5. E' considerato indigente il defunto secondo quanto previsto dal Regolamento comunale di competenza del Settore Politiche Sociali.

7. Il disinteresse da parte dei familiari si qualifica anche con l'assenza in maniera univoca, permanente e non contraddetta, di comportamenti rivolti a provvedere alla sepoltura che non intervengano entro trenta giorni dal decesso.

8. Ai sensi dell'art. 34, comma 2, del Regolamento Regionale n. 6/2004, il comune può richiedere ai soggetti che esercitano l'attività funebre di effettuare, secondo il criterio della turnazione:

- a) il servizio obbligatorio di trasporto di salma o di cadavere nei casi di indigenza del defunto, stato di bisogno della famiglia o disinteresse da parte dei familiari;
- b) il servizio obbligatorio di raccolta e trasferimento all'obitorio dei deceduti sulla pubblica via o in luogo pubblico.

CAPO II - ADEMPIMENTI CONSEGUENTI AL DECESSO

Art. 5 – Dichiarazione di morte

1. Ai sensi dell'art. 72 del DPR n. 396/2000, la dichiarazione di morte è fatta non oltre le ventiquattro ore dal decesso all'ufficiale dello stato civile del luogo dove questa è avvenuta o, nel caso in cui tale luogo si ignori, del luogo dove il cadavere è stato deposto.

2. La dichiarazione è fatta da uno dei congiunti o da una persona convivente con il defunto o da un loro delegato o, in mancanza da persona informata del decesso.

3. In caso di morte in un ospedale, casa di cura o di riposo, collegio, istituto o qualsiasi altro stabilimento, il direttore o chi ne è stato delegato dall'amministrazione deve trasmettere avviso della morte, nel termine fissato dal comma 1, all'ufficiale dello stato civile, con le indicazioni stabilite nell'articolo 73 del DPR n. 396/2000.

Art. 6 - Denuncia della causa di morte ed accertamento di morte

1. Ai sensi dell'art. 40 del Regolamento Regionale n. 6/2004, la denuncia delle cause di morte è effettuata secondo le modalità e flussi informativi previsti dalla normativa nazionale vigente, entro 24 ore dal decesso.

2. La denuncia delle cause di morte è effettuata dal medico curante e in caso di sua assenza da colui che ne assume le funzioni.

3. In caso di riscontro diagnostico o autopsia, la denuncia delle cause di morte è effettuata dal medico che esegue detti accertamenti.

4. Nei casi di morte per malattia infettiva o di persona affetta o portatrice di malattia infettiva, vengono adottate le cautele individuate dalla Giunta Regionale.

5. Nel caso di cadaveri portatori di radioattività, l'inumazione o la tumulazione sono precedute dalla misurazione di emissione radiante dal feretro, che deve risultare non superiore al limite previsto dalla normativa vigente in materia di radioprotezione.

6. L'accertamento di morte, con modello approvato dalla Giunta Regionale, è effettuato:

a) dal direttore sanitario o medico suo delegato, quando il decesso avvenga in struttura sanitaria e la salma non sia trasferita ad altra struttura per il periodo di osservazione;

b) dal direttore o responsabile sanitario o altro medico da loro delegato, in caso di decesso presso altra struttura residenziale, socio-sanitaria o socio-assistenziale;

c) dal medico incaricato delle funzioni di necroscopo dall'Autorità Sanitaria competente, in caso di decesso in abitazione privata o altro luogo non rientrante nei precedenti punti.

7. L'accertamento di morte è effettuato entro 24 ore dal decesso; se il decesso è avvenuto nei giorni festivi, l'accertamento è effettuato entro le ore 8,00 del primo giorno feriale successivo e comunque non oltre 48 ore dal decesso.

Art. 7 - Accertamento necroscopico

1. Ai sensi dell'art. 69 della Legge Regionale n. 33/2009, per la dichiarazione o avviso di morte si osservano le disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 3 novembre 2000, n. 396 (Regolamento per la revisione e la semplificazione dell'ordinamento dello stato civile, a norma dell'art. 2, comma 12, della legge 15 maggio 1997, n. 127).

2. Nei casi in cui non si proceda all'espianto di organi, il medico curante o il suo sostituto certifica la causa del decesso, secondo le procedure previste dalla normativa statale, ad esclusione dei casi di cui al comma 4.

3. L'accertamento di morte è effettuato, su richiesta dell'ufficiale di stato civile, da un medico incaricato delle funzioni di necroscopo.

4. In caso di decesso presso una struttura sanitaria pubblica o privata che eroghi prestazioni in regime di ricovero o in una struttura sociosanitaria, le certificazioni di cui ai commi 2 e 3 sono rilasciate dal direttore sanitario o da un medico delegato.

Art. 8 - Comunicazione all'autorità giudiziaria

1. Ai sensi dell'art. 3 del DPR n. 285/1990, quale norma di rinvio prevista dall'art. 40, comma 1, del Regolamento Regionale n. 6/2004, fermo restando per i sanitari l'obbligo di cui all'art. 365 del codice penale, ove dalla scheda di morte risulti o sorga comunque il sospetto che la morte sia dovuta a reato, il sindaco deve darne immediata comunicazione all'autorità giudiziaria e a quella di pubblica sicurezza.

Art. 9 - Rinvenimento di parti di cadavere, resti mortali o ossa umane

1. Ai sensi dell'art. 5 del DPR n. 285/1990, quale norma di rinvio prevista dall'art. 40, comma 1, del Regolamento Regionale n. 6/2004, nel caso di rinvenimento di parti di cadavere o anche di resti mortali o di ossa umane, chi ne fa la scoperta deve informarne immediatamente il sindaco il quale ne dà subito comunicazione all'autorità giudiziaria, a quella di pubblica sicurezza e all'ATS competente per territorio.

2. Salvo diverse disposizioni dell'autorità giudiziaria, l'Autorità Sanitaria competente incarica dell'esame del materiale rinvenuto il medico necroscopo e comunica i risultati degli accertamenti eseguiti al sindaco ed alla stessa autorità giudiziaria perché questa rilasci il nulla osta per la sepoltura.

Art. 10 – Osservazione e trattamenti sui cadaveri

1. Ai sensi dell'art. 70 della Legge Regionale n. 33/2009, i cadaveri non possono essere seppelliti né sottoposti ad alcuno dei trattamenti previsti dal comma 8 prima dell'accertamento di morte e, comunque, prima che siano trascorse ventiquattro ore dal decesso, ad eccezione dei casi di decapitazione, maciullamento, avanzato stato di decomposizione o putrefazione, ovvero dei casi in cui sia stata effettuata rilevazione elettrocardiografica della durata di venti minuti o ricorrano altre ragioni speciali a giudizio del medico incaricato delle funzioni di necroscopo.

2. Durante il periodo di cui al comma 1, i cadaveri sono posti in condizioni tali da non ostacolare e da rilevare eventuali manifestazioni di vita.

3. In caso di decesso di persona affetta da malattia infettiva e diffusiva, il medico necroscopo adotta le necessarie precauzioni a tutela della salute pubblica, compresa la chiusura del feretro prima delle ventiquattro ore dal decesso.

4. In caso di trasporto dal luogo del decesso ad altro luogo, sito anche in altro comune, per l'espletamento del periodo di osservazione o per altri accertamenti, la salma è riposta in un contenitore impermeabile non sigillato, in condizioni che non ostacolino eventuali manifestazioni di vita e che comunque non siano di pregiudizio per la salute pubblica. Del trasporto è data preventiva comunicazione all'ufficiale di stato civile del comune in cui è avvenuto il decesso.

5. Oltre alle strutture comunali già esistenti, le strutture sanitarie pubbliche e private accreditate, che operano in regime di ricovero, ricevono, in aggiunta alle salme di persone ivi decedute e nei limiti delle proprie disponibilità, i cadaveri di persone decedute in luoghi pubblici o in abitazioni delle quali l'Autorità Sanitaria competente abbia certificato l'antigienicità, per:

a) il periodo di osservazione di cui al comma 1;

b) l'effettuazione di riscontro diagnostico, autopsia o altro provvedimento disposto dall'autorità giudiziaria.

6. Su richiesta dei congiunti, le salme possono essere poste, per il periodo di osservazione, presso strutture gestite da operatori pubblici e privati, denominate sale del commiato.

7. Le sale del commiato possiedono le caratteristiche igienico sanitarie previste per le camere mortuarie dal D.P.R. 14 gennaio 1997.

8. Sono consentiti trattamenti di imbalsamazione secondo la disciplina prevista dall'art. 46 del Regolamento Regionale n. 6/2004 e secondo le modalità stabilite dal decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285 (Approvazione del Regolamento di Polizia Mortuaria).

Art. 11 – Periodo e depositi di osservazione

1. Ai sensi dell'art. 41 del Regolamento Regionale n. 6/2004, l'Autorità Sanitaria competente, secondo quanto previsto dall'articolo 76, comma 1, lettera b), della Legge Regionale n. 33/2009, sulla base dell'andamento della mortalità e della disponibilità di obitori e depositi di osservazione comunali già esistenti, nonché di camere mortuarie delle strutture sanitarie accreditate, individua l'eventuale fabbisogno aggiuntivo di strutture, i cui oneri sono ripartiti tra i comuni, in proporzione al numero di abitanti.

2. In caso di morte presso strutture sanitarie di ricovero o socio-sanitarie residenziali, salvo diversa richiesta dei familiari, il periodo di osservazione è effettuato presso la camera mortuaria della struttura stessa.

3. In caso di soggetti deceduti in luoghi pubblici o in abitazioni per le quali l'Autorità Sanitaria territorialmente competente ha certificato l'antigienicità, per lo svolgimento del periodo di osservazione o l'effettuazione di riscontro diagnostico, autopsia o altro provvedimento disposto dall'autorità giudiziaria, le salme sono trasportate presso le strutture sanitarie di ricovero accreditate o gli obitori comunali.

4. Il deposito delle salme di cui al comma 3, è gratuito e non può essere dato in gestione ad operatori pubblici o privati esercenti l'attività funebre.

5. A richiesta dei familiari, la salma può essere trasportata per lo svolgimento del periodo di osservazione, dal luogo del decesso:

- a) alla sala del commiato;
- b) alla camera mortuaria di struttura sanitaria;
- c) all'obitorio o deposito di osservazione del comune;
- d) alla abitazione propria o dei familiari.

6. I trasporti di cui al comma 5 sono svolti secondo le modalità di cui all'articolo 39 del Regolamento Regionale n. 6/2004, e sono a carico dei familiari richiedenti.

7. Per motivi di interesse pubblico e in caso di eventi eccezionali, il sindaco può disporre l'utilizzo di spazi presso strutture sanitarie, sale del commiato, obitori, per deporvi salme per il relativo periodo di osservazione.

Art. 12 - Autorizzazione alla inumazione e tumulazione

1. Ai sensi dell'art. 11 del Regolamento Regionale n. 6/2004, l'autorizzazione all'inumazione o alla tumulazione di cadaveri e nati morti è rilasciata secondo la normativa nazionale vigente.

1bis. Per i prodotti abortivi di presunta età di gestazione dalle venti alle ventotto settimane complete e per i feti che abbiano presumibilmente compiuto ventotto settimane di età intrauterina, nonché per i prodotti del concepimento di presunta età inferiore alle venti settimane,

la direzione sanitaria informa i genitori della possibilità di richiedere la sepoltura.

1ter. L'Autorità Sanitaria competente, informata dalla direzione sanitaria tramite invio della richiesta di sepoltura corredata dell'indicazione della presunta età del feto o prodotto abortivo, rilascia il permesso di trasporto e seppellimento direttamente al comune ove si è verificato l'evento.

1quater. In mancanza della richiesta di sepoltura, si provvede in analogia a quanto disposto per le parti anatomiche riconoscibili.

2. In caso di amputazione, le parti anatomiche riconoscibili sono avviate a sepoltura secondo le modalità indicate dal comune ove ha sede la struttura sanitaria presso la quale è stato effettuato l'intervento di amputazione, con oneri a carico di quest'ultima.

3. Nel caso di cadaveri portatori di radioattività a seguito di trattamenti sanitari, la struttura sanitaria nella quale le sostanze radioattive sono state somministrate fornisce all'Autorità Sanitaria competente idonea documentazione contenente le seguenti informazioni:

a) tipologia, quantità e stato fisico delle sostanze radioattive somministrate;

b) valutazione della dose al gruppo critico della popolazione ed ai lavoratori addetti ai servizi cimiteriali attestante il rispetto dei limiti di dose di cui al decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230 (Attuazione delle direttive 89/618/Euratom, 90/641/Euratom, 92/3/Euratom e 96/29/Euratom in materia di radiazioni ionizzanti).

3bis. In mancanza della documentazione di cui al comma 3, l'Autorità Sanitaria competente, avvalendosi del supporto tecnico dell'ARPA, provvede a verificare direttamente il rispetto dei limiti di dose al gruppo critico della popolazione ed ai lavoratori addetti al servizio cimiteriale.

Art. 13 - Riscontro diagnostico e autopsia

1. Ai sensi dell'art. 43 del Regolamento Regionale n. 6/20004, la Giunta Regionale, sentita la commissione consiliare competente, determina il fabbisogno di strutture per l'esecuzione di autopsie ed accertamenti su cadaveri, esumati o estumulati, stabilendo altresì i criteri per la ripartizione degli oneri di gestione.

2. Gli oneri derivanti da riscontro diagnostico e autopsia sono a carico dell'Autorità Sanitaria competente o dell'amministrazione che li richiede.

3. Il riscontro diagnostico è disciplinato dal capo V, dall'art. 37 all'art. 39, del DPR n. 285/1990.

Art. 14 - Trattamenti conservativi

1. Ai sensi dell'art. 46 del Regolamento Regionale n. 6/2004, i trattamenti per l'imbalsamazione del cadavere sono richiesti dai familiari e possono iniziare solo dopo l'accertamento della morte.

2. La richiesta di autorizzazione all'imbalsamazione è presentata da medici legalmente abilitati all'esercizio professionale, al comune che l'autorizza ed all'Autorità Sanitaria competente che ne controlla l'esecuzione, corredata dall'indicazione del procedimento che s'intende utilizzare, del luogo ed ora del trattamento.

3. I trattamenti di tanatoprassi sono effettuati nei limiti e secondo le modalità stabilite dalla normativa nazionale vigente.

4. Sono vietate le operazioni di imbalsamazione e tanatoprassi sui cadaveri portatori di

radioattività o di malattie infettive.

Art. 15 - Cadaveri a disposizione della scienza

1. Ai sensi dell'art. 44 del Regolamento Regionale n. 6/2004, i cadaveri di coloro che in vita abbiano espresso esplicito consenso possono essere utilizzati per le finalità di studio, ricerca e insegnamento, ai sensi dell'articolo 32 del regio decreto 1592/1933, nelle sale settori e di Istituti universitari della Facoltà di medicina e chirurgia. L'impiego per finalità di studio e insegnamento si estende alle sale settori e delle strutture sanitarie di ricovero e cura accreditate.
2. L'ufficiale di stato civile del Comune ove è avvenuto il decesso accerta la volontà espressa dal defunto, nelle forme previste dalla normativa nazionale vigente, circa l'utilizzo del proprio cadavere. L'autorizzazione al trasporto è predisposta secondo la normativa nazionale vigente sul trasporto di cadavere.
3. Le spese per il trasporto del cadavere dal luogo del decesso alla sede della struttura abilitata e le spese per il successivo trasporto al cimitero, nonché quelle eventuali per il seppellimento, tumulazione o cremazione sono a totale carico della struttura che ne richiede l'utilizzo.
4. I cadaveri di cui al comma 1 devono essere costantemente identificati mediante targhetta ovvero altro idoneo metodo identificativo, anche elettronico, che riporti le generalità del defunto.
5. È vietato il commercio di cadaveri rilasciati a scopo di studio.

Art. 16 - Prelievi di parti di cadavere e di cornea a scopo di trapianto terapeutico

1. Ai sensi dell'art. 45 del Regolamento Regionale n. 6/2004, il prelievo di parti di cadavere a scopo di trapianto terapeutico, anche per quanto attiene l'accertamento di morte, avviene nel rispetto della vigente legislazione.
2. In caso di decesso a domicilio, ove il defunto abbia manifestato la volontà di donare le cornee ovvero i familiari diano il consenso al prelievo delle cornee, il medico curante o i familiari informano l'Autorità Sanitaria territorialmente competente e la Banca delle cornee per il prelievo.

CAPO III – FERETRI

Art.17 - Deposizione del defunto nella cassa funebre

1. Ai sensi dell'art. 15, comma 10, del Regolamento Regionale n. 6/2004, ogni cadavere destinato all'inumazione è chiuso in cassa e sepolto in fossa separata dalle altre; soltanto madre e neonato, morti in concomitanza del parto, possono essere chiusi in una stessa cassa.
2. Ai sensi dell'art. 15, comma 11, del Regolamento Regionale n. 6/2004, per le inumazioni di cadavere si utilizza la sola cassa di legno. In caso di richiesta di sepoltura col solo lenzuolo di fibra naturale, il Comune può rilasciare autorizzazione, previo parere favorevole dell'Autorità Sanitaria competente, ai fini delle cautele igienicosanitarie.
3. Ai sensi dell'art. 70, comma 3, della Legge Regionale n. 33/2009, in caso di decesso di persona affetta da malattia infettiva e diffusiva, il medico necroscopo adotta le necessarie precauzioni a tutela della salute pubblica, compresa la chiusura del feretro prima delle ventiquattro ore dal decesso.

4. Ai sensi dell'art. 11, commi 3, del Regolamento Regionale n. 6/2004, nel caso di cadaveri portatori di radioattività a seguito di trattamenti sanitari, la struttura sanitaria nella quale le sostanze radioattive sono state somministrate fornisce all'Autorità Sanitaria competente idonea documentazione contenente le seguenti informazioni:

a) tipologia, quantità e stato fisico delle sostanze radioattive somministrate;

b) valutazione della dose al gruppo critico della popolazione ed ai lavoratori addetti ai servizi cimiteriali attestante il rispetto dei limiti di dose di cui al decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230 (Attuazione delle direttive 89/618/Euratom, 90/641/Euratom, 92/3/Euratom e 96/29/Euratom in materia di radiazioni ionizzanti).

5. In mancanza della documentazione richiamata al precedente comma del presente articolo, ai sensi dell'art. 11, comma 3bis, del regolamento regionale n. 6/2004, l'ATS, avvalendosi del supporto tecnico dell'ARPA, provvede a verificare direttamente il rispetto dei limiti di dose al gruppo critico della popolazione ed ai lavoratori addetti al servizio cimiteriale.

Art. 18 - Caratteristiche delle casse funebri, delle cassette contenenti resti ossei, delle urne cinerarie

1. Ai sensi dell'art. 18 del Regolamento Regionale n. 6/2004, nel caso in cui sia il trasporto, che la sepoltura, che la cremazione avvengano nell'ambito del territorio della Regione, le casse sono dotate dei requisiti e sono confezionate nei modi stabiliti dall'allegato n. 3 al Regolamento Regionale n. 6/2004, come segue:

Materiali ammessi e modalità costruttive:

"1. La cassa di legno deve essere costruita con tavole di legno massiccio il cui spessore non può essere inferiore a 20 mm. Eventuali intagli o modanature sono consentiti solo sulle pareti laterali o sul coperchio, purché gli intagli medesimi non diminuiscano lo spessore al di sotto di 16 mm.

2. Quando la cassa metallica è interna alla cassa di legno quest'ultima deve essere costruita con tavole di legno massiccio il cui spessore non può essere inferiore a 25 mm. Eventuali intagli o modanature sono consentiti solo sulle pareti laterali o sul coperchio, purché gli intagli medesimi non diminuiscano lo spessore al di sotto di 20 mm. 3. Il fondo e il coperchio della cassa devono essere formati da una o più tavole, di un sol pezzo nel senso della lunghezza, riunite al massimo nel numero di sei nel senso della larghezza, fra loro saldamente congiunte con collante di sicura e duratura presa. Analogamente le pareti laterali dovranno essere formate da una o più tavole in un sol pezzo nel senso della lunghezza.

4. Sono consentite senza limiti le vernici naturali. Le vernici sintetiche non devono superare 1 kg. di peso sul cofano finito ed essere costituite da componenti che, in relazione all'ambiente di destinazione del feretro, garantiscano il rispetto dei limiti consentiti dalle norme UNI.

5. Quando è utilizzata la sola cassa di legno, il fondo interno deve essere protetto da materiale che ricopra con continuità anche le pareti fino a una altezza non inferiore a 20 cm., di spessore minimo non inferiore a 40 micron. Tale materiale deve essere biodegradabile ed avere la funzione di trattenere eventuali percolazioni di liquidi cadaverici durante il trasporto. Sopra tale materiale di protezione del fondo della cassa deve essere cosparsa abbondante materiale adsorbente, a base batterico-enzimatica, biodegradante, favorente i processi di scheletrizzazione.

6. I feretri debbono essere dotati di sistemi di movimentazione e sollevamento portanti, a tutela della sicurezza degli operatori.

Modalità di confezionamento e di chiusura delle casse:

1. Il coperchio deve essere saldamente congiunto alle pareti laterali mediante viti, di lunghezza non inferiore al doppio dello spessore del legno, disposte almeno m. in 40 cm. Il fondo deve essere saldamente congiunto alle pareti laterali con chiodi di lunghezza non inferiore al doppio dello spessore del legno, disposti a distanza, l'uno dall'altro, non superiore a 20 cm.
2. Sul coperchio del feretro è apposta una targhetta di materiale inossidabile e non alterabile, con inciso il nome e il cognome, data di nascita e di morte del defunto.
3. La cassa nella parte esterna, in posizione visibile, deve riportare impresso il marchio del fabbricante.

Valvole e altri dispositivi atti a ridurre le sovrappressioni interne al feretro:

1. Nelle casse per le quali è richiesta la riduzione delle sovrappressioni interne formate dai gas putrefattivi, debbono utilizzarsi valvole o altri dispositivi, che mantengano le caratteristiche dichiarate per almeno due anni dalla data di loro applicazione.
 2. Nel caso di cassa metallica di lamiera di zinco, la valvola deve essere tarata per l'apertura con una sovrappressione pari o inferiore a 3000 Pa.
 3. I dispositivi interni al feretro capaci di adsorbire gas putrefattivi sono sostitutivi della valvola se sono in grado di garantire che non si formino sovrappressioni interne superiori a 3000 Pa.
 4. Ogni valvola o dispositivo nel marchio di fabbricazione deve riportare le caratteristiche garantite, la data di fabbricazione e quella di durata massima di efficienza garantita.
 5. Le valvole applicate ai feretri da imbarcare a bordo di aeromobili, dovranno rispondere alle prescrizioni eventualmente dettate dalle autorità aeronautiche o, in loro assenza, da quelle del vettore".
2. Negli altri casi i requisiti delle casse sono quelli stabiliti dall'articolo 30 del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285 (Regolamento di Polizia mortuaria).

Art. 19 - Verifiche preventive al trasporto di cadavere

1. Ai sensi dell'art. 36 del Regolamento Regionale n. 6/2004, l'addetto al trasporto di cadavere, prima di effettuare il trasporto, sotto la propria responsabilità, compila il documento, su modulo approvato dalla Giunta Regionale, con il quale dichiara che:
 - a) l'identità del cadavere corrisponde con le generalità contenute nelle autorizzazioni al trasporto e all'inumazione, tumulazione o cremazione; l'identificazione può avvenire in uno dei seguenti modi: verifica documentale, conoscenza diretta, una o più testimonianze;
 - b) il feretro, in relazione alla destinazione ed alla distanza da percorrere, è stato confezionato secondo quanto previsto dal Regolamento Regionale n. 6/2004;
 - c) sono state adottate le cautele igienico-sanitarie di cui all'articolo 70, comma 3, della Legge Regionale n. 33/2009.
2. L'addetto al trasporto di cadavere, a garanzia dell'integrità del feretro, appone un sigillo leggibile su una vite di chiusura e sul documento di cui al comma 1 del presente articolo. Il sigillo

deve riportare almeno l'indicazione del comune dove ha sede l'esercente e il numero dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività.

3. L'addetto al trasporto di cadavere consegna il feretro a chi è incaricato della sua accettazione nel cimitero, unitamente alla documentazione che lo accompagna, per le registrazioni di cui all'articolo 5 del Regolamento Regionale n. 6/2004 e per la verifica della integrità del sigillo di cui al comma 2 del presente articolo.

4. Per i trasporti all'estero le funzioni di verifica di cui al comma 1 del presente articolo sono svolte dal personale sanitario afferente all'Autorità Sanitaria competente del luogo in cui si trova il cadavere.

CAPO IV - TRASPORTO FUNEBRE

Art. 20 - Norme generali per il trasporto funebre

1. Ai sensi dell'art. 72 della Legge Regionale n. 33/2009, il trasporto e il seppellimento di cadaveri, resti mortali, ceneri, parti anatomiche, nati morti e prodotti abortivi sono soggetti ad autorizzazione.

2. I trasporti di salme, resti ossei o ceneri da o per l'estero sono autorizzati dal comune in cui è avvenuto il decesso.

3. L'addetto al trasporto di cadavere, in quanto incaricato di pubblico servizio, verifica, prima della partenza, che il feretro, in relazione alla destinazione e alla distanza da percorrere, sia stato adeguatamente confezionato. Per i trasporti all'estero la verifica è effettuata dall'Autorità Sanitaria competente, che può disporre l'adozione di particolari misure igienico-sanitarie.

4. La vigilanza sui trasporti di cui ai commi 1 e 2 spetta al comune, che si avvale dell'Autorità Sanitaria competente relativamente agli aspetti igienico-sanitari, compresa l'idoneità degli automezzi e delle rimesse dei carri funebri.

5. Il trasporto di salma, qualunque ne sia la provenienza e di feretri provenienti da altri Comuni, può avvenire tutti i giorni nell'arco delle ventiquattro ore; negli altri casi l'orario dei trasporti funebri è stabilito dal comune.

6. Il trasporto di resti ossei e ceneri può essere effettuato da chiunque, previo rilascio di autorizzazione.

7. Il trasporto interno ai cimiteri è da intendersi mero trasferimento di spoglie mortali.

8. Il trasporto tra le strutture comunali di cadaveri, di defunti non completamente mineralizzati, di resti ossei e di ceneri può essere effettuato dal comune, per questioni organizzative, con mezzi e personale propri, ovvero tramite imprese all'uopo delegate dai familiari o incaricate dal comune.

Art. 21 - Autorizzazione al trasporto di cadaveri, esiti di fenomeni cadaverici trasformativi conservativi, ossa umane o ceneri

1. Ai sensi dell'art. 35 del Regolamento Regionale n. 6/2004, il trasporto di cadavere, esiti di fenomeni cadaverici trasformativi conservativi, nati morti e prodotti abortivi, parti anatomiche

riconoscibili, ossa umane o ceneri è autorizzato secondo la normativa nazionale vigente.

2. Il trasferimento di cadavere all'interno della struttura dove è avvenuto il decesso non rientra nella previsione di cui al comma 1 del presente articolo. Il trasferimento viene effettuato unicamente da personale che a nessun titolo può essere collegato ad un esercente l'attività funebre.

Art. 22 – Trasporto dei cadaveri

1. Le modalità del trasporto dei cadaveri sono disciplinate dal capo IV, dall'articolo 16 all'articolo 36, del DPR n. 285/1990 quale norma di rinvio prevista dall'art. 35 del Regolamento Regionale n. 6/2004.

2. Ai sensi dell'art. 22 del DPR n. 285/1990, il sindaco disciplina l'orario per il trasporto dei cadaveri, le modalità ed i percorsi consentiti, nonché il luogo e le modalità per la sosta dei cadaveri in transito.

Art. 23 – Servizio funebre

1. L'organizzazione del funerale è una libera scelta dell'interessato; ogni azione messa in atto da chiunque per orientare o condizionare tale scelta è illegittima.

2. Il disbrigo delle pratiche per l'organizzazione del servizio funebre, presso gli uffici comunali, può essere svolto da uno dei congiunti, da persona convivente con il defunto, da persona informata del decesso o da impresa di onoranze funebri.

3. Chiunque richieda un servizio funebre agisce in nome e per conto e con il preventivo consenso degli aventi titolo a disporre del defunto.

4. In presenza di tale dichiarazione, il comune non è responsabile in relazione a qualsivoglia pregiudizio, eventualmente vantato da soggetti terzi.

5. Ai sensi dell'art. 3, comma 4, del presente Regolamento, le eventuali controversie giurisdizionali, insorgenti tra i privati, non comportano il sopravvenire di alcuna responsabilità in capo al Comune, né incidono nelle more della definizione delle controversie medesime sui provvedimenti adottati dal Comune.

6. Il corteo funebre accompagna il feretro lungo il percorso dalla chiesa, se di rito cattolico, più in generale, dal luogo di onoranza, fino al cimitero.

7. Nei casi in cui, per l'angustia delle scale o dei pianerottoli, il trasporto del feretro a piano terreno risulti particolarmente difficoltoso, il soggetto esercente l'attività funebre può disporre la composizione al piano terreno, adottando, anche nei confronti degli altri condomini, tutte le cautele che l'igiene e la delicatezza dell'operazione esigono.

8. L'ufficio comunale preposto, a seconda delle necessità, fissa gli orari del servizio funebre, le modalità del suo svolgimento nonché il luogo e le modalità per eventuali soste.

9. Il feretro può sostare in chiesa o nel tempio o altro luogo con finalità religiosa o in sala per le commemorazioni civili per la mera durata dell'ordinaria cerimonia.

10. Lo svolgimento delle esequie in luogo diverso dalla parrocchia di spettanza di rito cattolico può essere autorizzato previo assenso del ministro di culto.

11. Terminata la funzione, l'autofunebre si deve dirigere direttamente al luogo di sepoltura o di sosta, seguendo il percorso più breve.

12. Non sono ammesse soste lungo il percorso, salvo preventiva autorizzazione in caso di particolari onoranze e per giustificati motivi.

Art. 24 - Trasporto di morti per malattie infettive-diffusive o portatori di radioattività

1. Ai sensi dell'art. 18 del DPR n. 285/1990 quale norma di rinvio prevista dall'art. 35 del Regolamento Regionale n. 6/2004, quando la morte è dovuta ad una delle malattie infettive-diffusive comprese nell'apposito elenco pubblicato dal Ministero della Salute, il cadavere, trascorso il periodo di osservazione, deve essere deposto nella cassa con gli indumenti di cui è rivestito ed avvolto in un lenzuolo imbevuto di soluzione disinfettante.

2. È consentito di rendere al defunto le estreme onoranze, osservando le prescrizioni dell'autorità sanitaria, salvo che questa le vieti nella contingenza di manifestazione epidemica della malattia che ha causato la morte.

3. Quando dalla denuncia della causa di morte risulti che il cadavere è portatore di radioattività, la unità sanitaria locale competente dispone che il trasporto, il trattamento e la destinazione delle salme siano effettuati osservando le necessarie misure protettive di volta in volta prescritte al fine di evitare la contaminazione ambientale.

Art. 25 – Atti di disposizione sulla spoglia del defunto

1. Il diritto di disporre del cadavere spetta, in primis, al defunto stesso, con manifestazione in vita delle proprie volontà.

2. Gli atti di disposizione su salme, cadaveri, resti mortali, ossa o ceneri, seguono due criteri, quello dello iure sanguinis e in subordine quello di pozziorità (avente maggiore diritto) ai sensi dell'art. 79, comma 1, del DPR n. 285/1990.

A poter disporre dei resti mortali del corpo del coniuge defunto, è il coniuge superstite che ne decide luogo e modalità di sepoltura; in mancanza del coniuge occorre il consenso di tutti i congiunti dello stesso grado. Si potranno però effettuare tutte le operazioni cimiteriali successive (rinnovi concessioni, estumulazione, cremazione ecc..) anche a richiesta di uno solo dei familiari aventi diritto, il quale "si intende agisca in nome e per conto e col preventivo consenso di tutti gli interessati", sottoscrivendo apposita autocertificazione ai sensi dell'art. 46 del DPR n. 445 del 28/12/2000.

Art. 26 – Introduzione ed estradizione di salme da Paesi esteri

1. Le modalità del trasporto dei cadaveri da e per l'estero sono disciplinate dal capo IV, dall'articolo 27 all'articolo 30, del DPR n. 285/1990 quale norma di rinvio prevista dall'art. 35 del Regolamento Regionale n. 6/2004.

CAPO V – GESTIONE DEL SERVIZIO CIMITERIALE

Art. 27 - Disposizioni generali

1. Ai sensi dell'art. 75 della Legge Regionale n. 33/2009, il comune è tenuto a dare sepoltura:

- a) ai cadaveri dei propri residenti e delle persone morte nel territorio del comune, anche se non residenti;
- b) ai cadaveri di aventi diritto al seppellimento in sepoltura privata esistente nel comune stesso;
- c) ai nati morti e prodotti del concepimento, il cui parto o aborto sia avvenuto in struttura sanitaria sita nel territorio comunale;
- d) alle parti anatomiche riconoscibili, derivanti da interventi avvenuti in struttura sanitaria sita nel territorio comunale;
- e) alle ossa, ai resti mortali e alle ceneri derivanti da cadaveri di cui alle lettere a), b), c) e d).

2. Ogni comune, nell'ambito della pianificazione urbanistica e territoriale, prevede aree cimiteriali in grado di rispondere alle necessità di sepoltura nell'arco dei venti anni successivi all'adozione degli strumenti urbanistici, tenuto conto degli obblighi di cui al comma 1, e con la finalità di favorire il ricorso alle forme di sepoltura di minor impatto sull'ambiente, quali l'inumazione e la cremazione.

3. La gestione e manutenzione dei cimiteri possono essere affidate a soggetti pubblici o privati. Se il gestore del cimitero svolge anche attività funebre è obbligatoria la separazione societaria prevista dalla legge 10 ottobre 1990, n. 287 (Norme per la tutela della concorrenza e del mercato).

4. L'area cimiteriale è delimitata da idonea recinzione. L'area di rispetto lungo il perimetro cimiteriale è definita considerando:

- a) la necessità di dotazione di parcheggi e servizi per i frequentatori;
- b) l'eventuale necessità di ampliamento, in relazione alle previsioni di cui al comma 2;
- c) l'eventuale presenza di servizi o impianti tecnologici all'interno del cimitero e le conseguenti distanze di tutela;
- d) il rispetto delle attività di culto dei dolenti.

5. Il comune, su richiesta di privati, associazioni o enti morali, può concedere in uso aree all'interno del cimitero per sepolture private, nel rispetto dei requisiti tecnici e igienico-sanitari.

6. Il comune può altresì autorizzare:

- a) la costruzione e l'uso di aree e spazi per la sepoltura di animali d'affezione, secondo le indicazioni tecniche dell'Autorità Sanitaria competente e dell'ARPA;
- b) la costruzione di cappelle private fuori dal cimitero, purché contornate da un'area di rispetto;
- c) la tumulazione in luoghi al di fuori del cimitero, previo parere e secondo le indicazioni tecniche dell'Autorità Sanitaria competente e dell'ARPA, quando ricorrano giustificati motivi di speciali onoranze.

7. I comuni definiscono:

- a) l'assetto interno di ciascun cimitero;
- b) i turni di rotazione dei campi di inumazione o le procedure di trattamento del terreno atte a

favorire i processi di mineralizzazione;

c) le modalità di concessione e le tariffe delle sepolture private;

d) l'ampiezza delle aree di rispetto di cui al comma 4 e al comma 6, lettera b).

8. Nei casi di cui al comma 7, lettere a) e d), è richiesto il previo parere dell'Autorità Sanitaria competente e dell'ARPA, secondo le rispettive competenze.

9. Il Comune autorizza la costruzione di nuovi cimiteri, l'ampliamento o la ristrutturazione di quelli esistenti, previo parere vincolante dell'Autorità Sanitaria competente e dell'ARPA, secondo le rispettive competenze. La soppressione di cimiteri è autorizzata dall'Autorità Sanitaria competente.

Art. 28 – Ammissione di cui all'art. 75, comma 1, lettere c) e d) della legge regionale n. 33/2009

1. Le parti anatomiche riconoscibili, i prodotti del concepimento, i prodotti abortivi e i feti, nell'accezione di cui alla vigente normativa regionale, per i quali non sia stata richiesta sepoltura sono avviati a cremazione e le ceneri conferite nel cinerario comune in vigenza di convenzione con il gestore dell'impianto di cremazione; in assenza di convenzione inumati negli speciali riquadri.

Art. 29 - Gestione del servizio cimiteriale e vigilanza

1. Ai sensi dell'art. 3 del Regolamento Regionale n. 6/2004, ciascun comune, in forma singola o associata, ha almeno un cimitero con un'area a sistema di inumazione.

2. Il Comune, in forma singola o associata, cura direttamente in economia la gestione e la manutenzione del cimitero o può affidarla a terzi secondo quanto previsto dall'articolo 75, comma 3, della Legge Regionale n. 33/2009 e nel rispetto di quanto stabilito dagli articoli 112 e seguenti del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali).

4. Il Comune esercita l'ordine e la vigilanza in materia di cimiteri, avvalendosi dell'Autorità Sanitaria competente per territorio per gli aspetti igienico-sanitari.

5. I servizi strumentali (pulizia, manutenzione viali e manufatti, tenuta dei registri), la gestione delle lampade votive e i servizi pubblici a rilevanza economica relativi alla inumazione, tumulazione, esumazione, estumulazione, traslazione, avvengono secondo quanto previsto dal comma 2, del presente articolo; tutti i servizi cimiteriali afferenti a tombe private (di famiglia e collettive) relativi a tumulazione, estumulazione, traslazione e la realizzazione delle opere murarie connesse, avvengono in regime di libero mercato secondo il vigente Regolamento Comunale per l'esecuzione dei servizi cimiteriali in regime di libero mercato per sepolture private (tombe di famiglia e collettività) approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n.18 del 15.03.2017.

Art. 30 - Affidamento della gestione e della manutenzione dei cimiteri di Tradate e di Abbiate Guazzone

1. In caso di affidamento a terzi della gestione e della manutenzione dei cimiteri di Tradate e di Abbiate Guazzone ai sensi dell'art. 75, comma 3, della Legge Regionale n. 33/2009, il contratto di

servizio disciplina gli obblighi delle parti contraenti nel rispetto della legislazione regionale vigente e della normativa statale in materia di affidamento di servizi pubblici locali.

2. Le operazioni di tumulazione/estumulazione in tombe private (di famiglia o collettive) sono a carico del concessionario che si affida anche per le opere in muratura al libero mercato dei servizi funebri secondo apposito regolamento comunale.

Art. 31 – Piano cimiteriale

1. Ai sensi dell'art. 6 del Regolamento Regionale n. 6/2004, l'assetto dei cimiteri di Tradate e di Abbiate Guazzone è disciplinato dal piano cimiteriale approvato dal Consiglio Comunale in ottemperanza alla legislazione regionale vigente in materia di attività e servizi necroscopici, funebri e cimiteriali, ed in ottemperanza all'allegato n. 1 al Regolamento Regionale n. 6/2004 e alla normativa statale.

2. 1. L'utilizzo delle aree/riquadri all'interno dei cimiteri è disciplinato dal piano cimiteriale aggiornato periodicamente dalla Giunta Comunale, sentito il parere della competente commissione consiliare.

3. A tale piano viene data adeguata pubblicità. Esso può prevedere, oltre alle aree destinate alla sepoltura, aree per la sosta e la socializzazione dei visitatori e spazi per la realizzazione di iniziative che valorizzino la memoria collettiva e gli aspetti storici e culturali dei cimiteri.

Art. 32 - Cimiteri di Tradate e di Abbiate Guazzone

1. I civici cimiteri di Tradate e di Abbiate Guazzone fanno parte del demanio comunale ai sensi dell'articolo 824 del codice civile.

2. Trattandosi di beni demaniali, le aree e gli spazi cimiteriali sono inalienabili, non acquisibili per usucapione e inespropriabili.

3. Il diritto di proprietà di questi beni in capo al comune è imprescrittibile.

4. La caratteristica della demanialità si estende alle loro pertinenze e servitù.

5. Per quanto previsto dai commi precedenti del presente articolo, essi non possono essere oggetto di cessione tra privati o di trasferimento di qualunque altro diritto reale di godimento.

6. In caso di decadenza, revoca, estinzione o rinuncia della concessione, le aree e i manufatti realizzati in loro corrispondenza e i manufatti per la tumulazione rientrano nella disponibilità del Comune, che diventa proprietario di ogni opera realizzata dal concessionario, senza che questi possa accampare alcuna pretesa o diritto di sorta.

Art. 33 – Sepoltura degli animali d'affezione

1. Ai sensi dell'art. 29, comma 1, del Regolamento Regionale n. 6/2004, nell'ambito degli strumenti urbanistici, i comuni possono autorizzare, secondo le indicazioni tecniche dell'Autorità Sanitaria competente e dell'ARPA, la costruzione e l'uso di aree e spazi per la sepoltura di spoglie di animali d'affezione a sistema sia di inumazione sia di tumulazione.

2. Ai sensi dell'art. 2, comma 1, del Regolamento Regionale n. 6/2004, si intendono per animali di affezione: animali appartenenti alle specie zoofile domestiche, ovvero cani, gatti, criceti, uccelli da

gabbia, cavalli sportivi e altri animali domestici di piccole o medie dimensioni, nonché altri animali che stabilmente o occasionalmente convivono con l'uomo.

Art. 34 – Aree/Riquadri dei cimiteri di Tradate e di Abbiate Guazzone

1. All'adozione del presente atto normativo, i cimiteri comunali sono suddivisi nelle seguenti aree/riquadri, specificamente individuati dal piano cimiteriale:

CIMITERO DI TRADATE:

- n. 8 fabbricati destinati a colombari e ossari denominati 1952, 1967, 1975, 1991, 1995, 2000, 2002, 2006;
- n. 7 campi comuni per inumazione degli adulti;
- n. 1 sacrario militare;
- n. 1 sacrario religioso di rito cattolico;
- n. 1 ossario comune;
- n. 1 camera mortuaria;
- riquadri per la tumulazione in tombe collettive in muratura (tombe di famiglia) sia nella parte vecchia che in quella nuova del cimitero:
- riquadri per la tumulazione in cappelle collettive in muratura sia nella parte vecchia che in quella nuova;
- cappella per funzioni religiose di rito cattolico;
- monumento ai caduti.

CIMITERO DI ABBIATE GUAZZONE:

- n. 9 fabbricati destinati a colombari e ossari denominati 1950, 1953, 1968, 1980, 1986, 1988, 1992, 1997, 2002;
- n. 6 campi comuni per inumazione degli adulti;
- n. 1 campo comune per inumazione di bambini di età inferiore a dieci anni;
- riquadri per la tumulazione in tombe collettive in muratura (tombe di famiglia) sia nella parte vecchia che in quella nuova del cimitero;
- riquadri per tumulazione in cappelle collettive in muratura sia nella parte vecchia che in quella nuova del cimitero;
- n. 1 ossario comune;
- n. 1 camera mortuaria
- cappella per funzioni religiose di rito cattolico.

Art. 35 – Riquadri speciali

1. Ai sensi dell'art. 75, comma 1, lettere b) e c) della Legge Regionale n. 33/2009, le parti anatomiche riconoscibili, i nati morti, i prodotti del concepimento, i prodotti abortivi e i feti, nell'accezione di cui alla normativa regionale vigente sono sepolti, su istanza del familiare o dell'avente titolo, esclusivamente nel cimitero in cui si trova l'apposito riquadro ad essi destinato.

2. Ai sensi dell'art. 22 del Regolamento Regionale n. 6/2004, nel rispetto del piano cimiteriale, previa stipulazione di convenzione con il Comune, possono altresì essere previsti riquadri

cimiteriali speciali destinati al seppellimento di appartenenti ad associazioni o enti morali.

Art. 36 - Servizio di accettazione salme, registrazione delle sepolture

1. Ai sensi dell'art. 5 del Regolamento Regionale n. 6/2004, il gestore del cimitero, per ogni ingresso di cadavere, ceneri, esiti di fenomeni cadaverici trasformativi conservativi, ossa, assicura l'acquisizione e la conservazione delle autorizzazioni ed attestazioni di accompagnamento, nonché l'iscrizione cronologica in apposito registro, anche di natura informatica, secondo le modalità stabilite con decreto del direttore generale competente in materia di sanità della Giunta Regionale, di cui all'articolo 76, comma 2, lettera b), della Legge Regionale n. 33/2009.

2. Nel caso di cremazione di cadaveri con dispersione delle ceneri fuori dal cimitero o affidamento ai familiari, la registrazione avviene, con le modalità di cui al comma 1, su un registro tenuto presso il comune che ha rilasciato la relativa autorizzazione.

3. In ogni cimitero è assicurata la sorveglianza, anche in forma automatizzata e garantito l'accesso ai visitatori nei giorni ed orari definiti dal Comune.

Art. 37 – Orari di apertura e di chiusura dei cimiteri di Tradate e di Abbiate Guazzone e atti esposti al pubblico

1. Ai sensi dell'art. 5 del Regolamento Regionale n. 6/2004, i cimiteri di Tradate e di Abbiate Guazzone sono aperti ai visitatori ogni giorno dell'anno solare, secondo gli orari definiti con provvedimento del sindaco, al fine di garantire la più ampia e continua accessibilità al cimitero, luogo di conservazione permanente di spoglie umane e di memoria storica per la collettività, così come definito dall'art. 2, comma 1, del Regolamento Regionale n. 6/2004.

2. Gli orari di apertura e chiusura dei cimiteri sono esposti al pubblico al loro ingresso e con gli strumenti di comunicazione istituzionale.

3. Il comune può vietare l'accesso o interdire delle zone al pubblico per cause di forza maggiore o per la salvaguardia della pubblica incolumità.

4. Per facilitare la ricerca dell'ubicazione dei defunti sepolti nei cimiteri cittadini, il comune può rendere disponibili, mediante comunicazione e/o diffusione, anche con modalità informatizzata e tramite web, solo i dati necessari ad individuare il luogo ove i defunti sono deposti.

5. Le modalità di accesso telematico ai dati necessari per la ricerca del luogo di sepoltura dei defunti, nonché le misure di sicurezza dei sistemi e dei dati stessi, sono definite con apposite regole tecniche da adottare dagli uffici comunali competenti.

6. Non è ammesso il riutilizzo dei dati messi a disposizione.

Art. 38 - Circolazione veicolare all'interno dei cimiteri – Comportamento dei visitatori

1. La disciplina veicolare esterna ed interna al cimitero, segnalata con apposita cartellonistica conforme alla legislazione vigente, afferisce alla normativa prevista dal Codice della strada, adottata dalla competente autorità di polizia locale.

2. Al fine di garantire il rispetto del luogo della rimembranza, in un contesto di silenzio, di riflessione e di preghiera, nel rispetto della dignità e delle diverse convinzioni religiose e culturali

di ogni persona così come previsto dall'art. 67 della Legge Regionale n. 33/2004, i visitatori devono attenersi alle seguenti raccomandazioni:

- ingresso con veicoli a motore solo per servizi cimiteriali, funebri, di pubblica utilità e per persone con gravi difficoltà di deambulazione;
- condurre le biciclette a mano;
- in caso di visita accompagnati dal proprio animale di affezione garantire il suo controllo a tutela dell'incolumità delle persone e con divieto di abbandono di eventuali deiezioni dell'animale sul suolo pubblico;
- limitare l'uso del cellulare nei casi di assoluta necessità;
- depositare i rifiuti negli appositi contenitori differenziati per tipo di rifiuto;
- mantenere il decoro delle tombe e dei viali;
- tutelare la riservatezza durante le estumulazioni/esumazioni.

Art. 39 – Segnalazioni di disservizio

1. I visitatori possono segnalare ogni eventuale disservizio all'incaricato della gestione del cimitero o all'ufficio comunale relazioni con il pubblico.

Art. 40 - Responsabilità verso terzi

1. Il Comune nel garantire che all'interno del cimitero siano evitate situazioni di pericolo alle persone o alle cose, non assume responsabilità per atti commessi nel cimitero da persone estranee al servizio cimiteriale o per l'uso improprio o imprudente di attrezzature e strumenti a disposizione del pubblico.

2. Chiunque causi danni a persone o a cose risponde a termini di responsabilità penale e civile secondo i rispettivi codici.

CAPO VI - SISTEMI DI SEPOLTURA

Art. 41 – Tipologie di sepoltura

1. Sono oggetto di concessione cimiteriale, che si configura quale concessione su bene demaniale con la quale viene attribuito il diritto d'uso della sepoltura, le seguenti tipologie:

- inumazione in campo comune per defunti di età superiore ai dieci anni, per un periodo non inferiore a dieci anni;
- inumazione in campo indecomposti, per un periodo non inferiore a due anni se trattati con sostanze biodegradanti ovvero per un periodo non inferiore a cinque anni;
- inumazione di defunti di età inferiore ai dieci anni (campo bambini), per un periodo non inferiore a dieci anni;
- inumazione in campo per prodotti del concepimento, prodotti abortivi e feti, per un periodo non inferiore a cinque anni;
- inumazione in campo di parti anatomiche riconoscibili, per un periodo non inferiore a cinque anni;
- tumulazione in colombaro; tumulazione in tomba collettiva;

-conferimento in ossario/cinerario.

2. In caso di cremazione l'avente titolo può seguire le seguenti modalità:

- tumulazione dell'urna in celletta cinerario;

- tumulazione dell'urna in loculo ai sensi dell'art. 16, comma 3, del Regolamento Regionale n. 6/2004, indipendentemente dalla presenza del feretro, in relazione alla capienza, di una o più cassette di resti ossei, urne cinerarie, contenitori di esiti di fenomeni cadaverici trasformativi conservativi;

-tumulazione delle ceneri nel cinerario comune;

-dispersione delle ceneri nel giardino delle rimembranze presso il cimitero o in natura secondo la legislazione vigente.

Art. 42 - Aree e fosse per inumazione, loro caratteristiche e utilizzo

1. Ai sensi dell'art. 15 del Regolamento Regionale n. 6/2004, le aree destinate all'inumazione sono ubicate in suolo idoneo per struttura geologica e mineralogica, per proprietà meccaniche e fisiche, tali da favorire il processo di scheletrizzazione dei cadaveri. Il fondo della fossa per inumazione deve distare almeno 0,50 metri dalla falda freatica.

2. Le aree di inumazione sono divise in riquadri e le fosse sono chiaramente identificate sulla planimetria; i vialetti fra le fosse non devono invadere lo spazio destinato all'accoglimento dei cadaveri.

3. La fossa può anche avere pareti laterali di elementi scatolari a perdere, dotati di adeguata resistenza e con supporti formanti un'adeguata camera d'aria intorno al feretro.

4. Tra il piano di campagna del campo di inumazione e i supporti è interposto uno strato di terreno non inferiore a 0,70 metri.

5. Le fosse per inumazione di cadaveri di persone di oltre dieci anni di età hanno una profondità compresa fra 1,50 e 2 metri. Nella parte più profonda hanno la lunghezza di almeno 2,20 metri e la larghezza di almeno 0,80 metri e distano l'una dall'altra almeno 0,30 metri per ogni lato.

6. Le fosse per inumazione di cadaveri di bambini di età inferiore ai dieci anni hanno una profondità compresa fra 1 e 1,50 metri. Nella parte più profonda hanno la lunghezza di 1,50 metri e la larghezza di 0,50 metri e distano l'una dall'altra almeno 0,30 metri per ogni lato.

7. La superficie della fossa lasciata scoperta per favorire l'azione degli agenti atmosferici nel terreno è pari ad almeno 0,60 metri quadrati per fossa di adulti e a 0,30 metri quadrati per fossa di bambini.

8. Per i nati morti e i prodotti abortivi, per i quali è richiesta l'inumazione, si utilizzano fosse di misure adeguate alla dimensione del feretro con una distanza tra l'una e l'altra fossa di non meno di 0,30 metri per ogni lato.

9. Per l'inumazione di parti anatomiche riconoscibili si utilizzano fosse di misure adeguate alla dimensione senza obbligo di distanze l'una dall'altra purché ad una profondità di almeno 0,70 metri.

10. Ogni cadavere destinato all'inumazione è chiuso in cassa e sepolto in fossa separata dalle altre; soltanto madre e neonato, morti in concomitanza del parto, possono essere chiusi in una stessa cassa.

11. Per le inumazioni di cadavere si utilizza la sola cassa di legno. In caso di richiesta di sepoltura col solo lenzuolo di fibra naturale, il comune può rilasciare autorizzazione, previo parere favorevole dell'ATS, ai fini delle cautele igienico sanitarie.

Art. 43 – Tumulazione in loculo

1. Ai sensi dell'art. 16 del Regolamento Regionale n. 6/2004, i loculi, ipogei od epigei, possono essere a più file e più colonne, collettivi o individuali.

2. In ogni loculo è posto un solo feretro; soltanto madre e neonato, morti in concomitanza del parto, possono essere chiusi in una stessa cassa.

3. Nel loculo, indipendentemente dalla presenza del feretro, possono essere collocati, in relazione alla capienza, una o più cassette di resti ossei, urne cinerarie, contenitori di esiti di fenomeni cadaverici trasformativi conservativi.

4. Ogni loculo è realizzato in modo che l'eventuale tumultazione od estumulazione di un feretro possa avvenire senza che sia movimentato un altro feretro.

5. I requisiti dei loculi sono stabiliti nell'allegato 2 del Regolamento Regionale n. 6/2004.

6. I comuni autorizzano la costruzione di nuovi loculi o l'adattamento di quelli esistenti e verificano il rispetto del progetto autorizzato.

7. Per i loculi ipogei realizzati al di sotto del livello di risalita della falda freatica, sono previste adeguate soluzioni costruttive tese a ridurre il pericolo di infiltrazioni.

8. Per un periodo massimo di venti anni dall'entrata in vigore del Regolamento Regionale n. 6/2004 è consentita la tumultazione, in deroga al comma 4, in loculi, cripte o tombe in genere privi di spazio esterno libero o liberabile per il diretto accesso al feretro, in presenza di tutte le seguenti condizioni:

a) il loculo, la cripta o la tomba siano stati costruiti prima dell'entrata in vigore del Regolamento Regionale n. 6/2004, come preventivamente accertato dal comune sulla base della documentazione agli atti, ivi compresa quella che provi l'avvenuta sepoltura di un feretro, o sulla base di altri riscontri obiettivi;

b) la tumultazione possa aver luogo con le modalità di cui al comma 9;

c) il Comune sia dotato del piano cimiteriale nel quale si prevede l'adeguamento, entro venti anni dall'entrata in vigore del Regolamento Regionale n. 6/2004, di tutte le sepolture che derogano a quanto previsto dal comma 4. L'adeguamento può comportare a carico delle sepolture tutte le operazioni necessarie per il rispetto di quanto previsto dal comma 4, ivi comprese la modifica, il trasferimento, la soppressione, l'inutilizzazione; resta ferma, per le sepolture costituenti oggetto di rapporto concessorio già in essere, la necessità di prevedere, in assenza di soluzioni alternative, il rimborso, nella misura strettamente dovuta, della tariffa a suo tempo corrisposta dal concessionario, con esclusione del rimborso del costo di lapidi e monumenti eventualmente rimossi, riposizionati o ricostruiti e di qualsiasi altro costo sostenuto dal concessionario;

d) il Comune stia rispettando la tempistica di adeguamento prevista dal piano cimiteriale;

e) la tumultazione sia compatibile con l'adeguamento previsto dal piano cimiteriale;

f) la deroga sia prevista dal regolamento comunale. Detto regolamento, ove preveda la deroga, può anche darne una disciplina più restrittiva rispetto a quanto previsto dai commi 8, 9 e 10.

9. Qualora non vi siano pareti di separazione fra i feretri o quando sia necessario per movimentare un feretro spostarne un altro, devono essere adottate congiuntamente le seguenti misure:

- a) cassa avente le caratteristiche per il loculo stagno;
- b) dispositivo atto a ridurre la pressione dei gas, avente le caratteristiche di cui all'allegato 3 del regolamento regionale n. 6/2004;
- c) separazione di supporto per ogni feretro, onde evitare che una cassa ne sostenga direttamente un'altra.

10. In mancanza di una o più condizioni di cui al comma 8 e, in ogni caso, decorso il termine di venti anni dall'entrata in vigore del Regolamento Regionale n. 6/2004, nel loculo, nella cripta o nella tomba possono svolgersi unicamente operazioni cimiteriali di estumulazione. Sono sempre consentite tumulazioni di urne cinerarie e di cassette di resti ossei.

11. In deroga a quanto previsto dal comma 4 del presente articolo, valgono le prescrizioni previste dal comma 8 al comma 10 del presente articolo.

Art. 44 - Deposito provvisorio di feretri, cassette contenenti resti ossei, urne cinerarie

1. A richiesta degli interessati, il feretro, le cassette contenenti i resti ossei e le urne cinerarie sono provvisoriamente deposte in colombario od ossario del reparto deposito provvisorio (almeno uno per tipologia di sepoltura e per cimitero), previo pagamento del canone stabilito in tariffa dalla deliberazione della Giunta Comunale.

2. La concessione provvisoria è ammessa:

- a) per coloro che sono in attesa dell'uso di una sepoltura a tumulazione collettiva,
- b) per coloro che devono effettuare lavori di ripristino di sepolture a tumulazione;
- c) per i feretri in attesa del rilascio del nulla osta alla cremazione;
- d) per i feretri in attesa di risoluzione di controversie per opposizione al diritto di sepolcro .

3. La durata del deposito provvisorio non può protrarsi oltre il termine assegnato al concessionario per la realizzazione dei lavori di costruzione o di ripristino delle sepolture private; scaduto il termine senza che l'interessato abbia richiesto l'estumulazione del feretro per la definitiva sistemazione, ove egli non abbia ottenuto una proroga al compimento dei lavori, si provvede, previa diffida, a inumare la salma in campo comune a spese del concessionario inadempiente.

4. L'autorizzazione è rilasciata con validità triennale; il canone di occupazione è calcolato proporzionalmente dal giorno della tumulazione al giorno dell'effettiva estumulazione, sulla tariffa base del canone provvisorio in modo proporzionale all'effettivo uso. La riscossione del canone avviene all'atto della presentazione dell'istanza di estumulazione.

Art. 45 – Identificazione delle sepolture

1. Ai sensi dell'art. 17 del Regolamento Regionale n. 6/2004, ogni fossa di inumazione, loculo, tomba, nicchia è contraddistinta da un cippo, lapide o altro supporto, costituiti da materiale sufficientemente resistente, sul quale sono riportati, con modalità durature e non facilmente alterabili, l'indicazione del nome, del cognome, della data di nascita e di morte, salvo espressa volontà contraria del defunto, nonché un identificativo alfa-numerico progressivo fornito dal servizio di accettazione del cimitero.

2. Il cippo, la lapide o altro supporto, collocati dai familiari o dagli altri soggetti interessati, non devono superare mt 1.50 di altezza dal piano della tomba; la lastra di suggello della tomba non deve superare cm 50 dal piano di campagna.

CAPO VII- ESUMAZIONI ED ESTUMULAZIONI

Art. 46 – Esumazioni ed estumulazioni

1. Ai sensi dell'art. 20 del Regolamento Regionale n. 6/2004, i turni di rotazione ordinari dei campi di inumazione e le procedure di trattamento del terreno per favorire i processi di scheletrizzazione sono fissati in anni dieci.

2. Le estumulazioni ordinarie si eseguono alla scadenza del periodo di concessione o, per effettuare altra tumulazione, quando siano trascorsi almeno dieci anni se i loculi sono aerati o venti anni se i loculi sono stagni.

3. Quando si estumula per far posto a un nuovo feretro, la residua durata del diritto d'uso del loculo è pari ad almeno vent'anni per i loculi stagni e dieci anni per quelli aerati, con eventuale prolungamento dell'originaria concessione in uso per il tempo occorrente.

4. Delle operazioni di esumazione ordinaria o estumulazione ordinaria allo scadere del diritto d'uso della sepoltura, è data preventiva pubblicità dal Comune, con pubbliche affissioni all'albo pretorio e all'ingresso del cimitero, per almeno 90 giorni, degli elenchi delle sepolture in scadenza.

5. Con le pubbliche affissioni di cui al comma 4 del presente articolo viene informata la cittadinanza circa il periodo di effettuazione delle operazioni cimiteriali, nonché il trattamento prestabilito per gli esiti dei fenomeni cadaverici trasformativi conservativi, inumazione, tumulazione o avvio a cremazione. Su richiesta dei familiari detti esiti possono anche essere tumulati in sepoltura privata. Il mancato interesse dei familiari circa la destinazione di ossa o esiti di fenomeni cadaverici trasformativi, s'intende come assenso al trattamento previsto in via generale dal comune, ivi compresa la cremazione.

6. I feretri possono essere esumati o estumulati in via straordinaria prima della scadenza dei termini di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo, per:

- a) ordine dell'Autorità Giudiziaria;
- b) trasporto in altra sepoltura;
- c) cremazione.

7. Le esumazioni e le estumulazioni, ordinarie e straordinarie, sono eseguite alla presenza di personale del gestore del cimitero, che opera secondo modalità definite dal responsabile del

competente ufficio comunale. La presenza di personale afferente all'Autorità Sanitaria competente può essere richiesta dal Comune qualora sia necessaria l'adozione di particolari misure precauzionali di natura igienico-sanitaria.

8. Sul contenitore di esiti dei fenomeni cadaverici trasformativi conservativi utilizzato per il trasporto sono riportati il nome, il cognome e la data di morte del defunto.

9. Gli esiti di fenomeni trasformativi con parti molli o comunque in condizioni tali da rendere necessaria l'adozione di misure precauzionali igienico-sanitarie sono riposti in contenitori idonei alla destinazione. Per i trasporti al di fuori del cimitero, detti contenitori o i loro rivestimenti devono essere fatti in modo da evitare perdite di materiale organico.

10. È consentito utilizzare direttamente sugli esiti dei fenomeni cadaverici trasformativi conservativi, nonché immediatamente all'esterno del contenitore o del cofano, particolari sostanze biodegradanti capaci di favorire i processi di scheletrizzazione interrotti o fortemente rallentati da mummificazione, saponificazione o corificazione, purché tali sostanze non siano tossiche o nocive, come da dichiarazione del produttore, né inquinanti il suolo o la falda idrica.

11. La cremazione degli esiti dei fenomeni cadaverici trasformativi conservativi è ammessa previa acquisizione dell'assenso del coniuge o, in difetto, del parente più prossimo, individuato secondo gli articoli 74, 75, 76 e 77 del codice civile o, nel caso di concorso di più parenti dello stesso grado, dalla maggioranza assoluta di essi.

12. Salvo i casi ordinati dall'Autorità Giudiziaria, non possono essere eseguite esumazioni o estumulazioni quando si tratta di cadavere portatore di radioattività, a meno che l'Autorità Sanitaria competente dichiari che esse possono essere eseguite senza alcun pregiudizio per la pubblica salute.

13. Ai sensi dell'art. 20 comma 13, del Regolamento Regionale n. 6/2004, le esumazioni e le estumulazioni sono regolate dal responsabile del competente ufficio comunale con proprio provvedimento, secondo criteri su cui esprime il proprio parere l'Autorità Sanitaria competente, da rendere entro 60 giorni dal ricevimento della richiesta, decorsi inutilmente i quali il parere s'intende favorevole.

14. Gli oneri derivanti dalle operazioni di esumazione ed estumulazione sono a carico di chi le ha richieste o disposte.

Art. 47 - Raccolta dei resti ossei

1. Ai sensi dell'art. 20, comma 5, del Regolamento Regionale n. 6/2004, le ossa derivanti dalle operazioni di cui all'articolo 39 del presente regolamento, in assenza di richiesta degli aventi titolo, sono conservate nel deposito mortuario per un periodo di mesi sei intercorrente dal momento della operazione.

2. Al termine del periodo di mesi sei, le ossa sono destinate alla raccolta collettiva nell'ossario comune.

Art. 48 – Oggetti personali recuperati in seguito ad operazioni di esumazione ed estumulazione

1. Qualora nel corso di esumazioni o estumulazioni vengano rinvenuti oggetti preziosi o ricordi personali, gli oggetti rinvenuti sono consegnati agli aventi diritto qualora presenti previa sottoscrizione di apposito verbale redatto in duplice esemplare uno dei quali è consegnato ai familiari o loro delegati e l'altro conservato agli atti d'ufficio del gestore del cimitero.

2. Indipendentemente dalla presenza degli aventi diritto, gli oggetti preziosi o i ricordi personali rinvenuti in occasione di esumazioni o estumulazioni sono consegnati al gestore del cimitero a disposizione degli aventi diritto per un periodo di dodici mesi. Qualora non venissero reclamati, decorso il termine, sono alienati dal comune.

Art. 49 – Disponibilità dei materiali e degli ornamenti delle sepolture

1. I materiali, gli ornamenti e le opere installate su ogni tipo di sepoltura, al momento delle esumazioni o estumulazioni o alla scadenza o decadenza delle concessioni, passano nella disponibilità del comune per accessione ai sensi dell'articolo 934 del Codice Civile, senza diritto di indennizzo alcuno per il concessionario o gli aventi titolo.

2. A richiesta del concessionario o degli aventi titolo, il Comune del cimitero può autorizzare il reimpiego di materiali e di opere nel caso di cambiamento di sepoltura all'interno del cimitero o in favore di sepoltura del coniuge, conviventi more uxorio, familiari e terzi, valutati sia il buono stato di conservazione dei materiali e delle opere, sia la loro rispondenza ai requisiti prescritti per la nuova sepoltura in cui si intende utilizzarli.

3. Le fotografie dei defunti sono restituite agli aventi titolo che ne facciano richiesta prima della rimozione della sepoltura. In assenza di tale richiesta, il Comune del cimitero provvede a tenerle in deposito per la durata di tre mesi; trascorso tale termine sono destinate a rottamazione.

CAPO VIII - CREMAZIONE

Art. 50 – Autorizzazione alla cremazione

1. Ai sensi dell'art. 12 del Regolamento Regionale n. 6/2004, la cremazione di cadavere deve essere autorizzata dall'ufficiale di stato civile del comune ove è avvenuto il decesso, sulla base della volontà del defunto, espressa con le modalità di cui all'articolo 3, comma 1, lettera b), della legge 30 marzo 2001, n. 130 (Disposizioni in materia di cremazione e dispersione delle ceneri), previo accertamento della morte effettuato dal medico incaricato delle funzioni di necroscopo su modulo approvato dalla giunta regionale.

2. Qualora gli aventi titolo abbiano dichiarato all'ufficiale di stato civile del comune di loro residenza la volontà di procedere alla cremazione, ai fini del rilascio dell'autorizzazione alla cremazione, lo stesso, nelle forme previste dalla legge, trasmette il processo verbale all'ufficiale di stato civile del comune ove è avvenuto il decesso, anche per via postale, telefax o telematica.

3. Nei casi di indigenza, stato di bisogno della famiglia, disinteresse dei familiari, l'ufficiale di stato civile del comune ove è avvenuto il decesso informa il comune di ultima residenza del defunto dell'autorizzazione alla cremazione rilasciata, affinché provveda al pagamento della cremazione.

4. Per le ossa contenute nell'ossario comune la cremazione è disposta dal comune nel cui territorio è situato l'ossario.

5. Il prelievo di campioni biologici ed annessi cutanei, come previsto dall'articolo 3, comma 1, lettera h), della legge n. 130/2001, è effettuato da personale e secondo modalità definiti dal direttore generale competente.

6. Non possono essere cremati cadaveri, esiti di fenomeni cadaverici trasformativi conservativi o parti anatomiche, che siano portatori di sostanze radioattive a livelli superiori a quelli che determinano le condizioni di non rilevanza radiologica di cui all'allegato I del D.Lgs. n. 230/1995. Le valutazioni del caso sono effettuate dall'Autorità Sanitaria competente, avvalendosi del supporto tecnico dell'ARPA.

Art. 51 - Autorizzazione alla dispersione delle ceneri

1. Ai sensi dell'art. 13 del Regolamento Regionale n. 6/2004, la dispersione delle ceneri è autorizzata, secondo la volontà del defunto, dall'ufficiale di stato civile del comune in cui è avvenuto il decesso, ovvero, in caso di ceneri già tumulate, dall'ufficiale di stato civile del comune in cui si trova il cimitero.

2. Alla richiesta di autorizzazione alla dispersione è allegato il documento di cui all'articolo 73, comma 5, della Legge Regionale n. 33/2009, secondo il modello approvato dalla Giunta Regionale, in cui sono indicati il soggetto che provvede alla dispersione delle ceneri e il luogo ove le ceneri sono disperse secondo l'articolo 73, comma 2, della legge regionale n. 33/2009.

3. Copia del documento di cui al comma 2 è conservata presso l'impianto di cremazione e presso il comune ove è avvenuto il decesso; una copia viene consegnata alla persona cui le ceneri sono affidate.

4. La dispersione delle sole ceneri è consentita nei luoghi previsti dalla legislazione vigente.

5. Ove il defunto abbia espresso in vita la volontà della dispersione delle proprie ceneri senza indicarne il luogo, quest'ultimo è scelto dal coniuge o, in difetto, dal parente più prossimo, individuato secondo gli articoli 74, 75, 76 e 77 del codice civile o, nel caso di concorso di più parenti dello stesso grado, dalla maggioranza assoluta di essi. In assenza di qualunque indicazione, decorsi 90 giorni dalla cremazione, le ceneri vengono disperse in cinerario comune o nel giardino delle rimembranze.

6. La dispersione può essere autorizzata anche per ceneri già tumulate, nel rispetto di quanto previsto al comma 1.

Art. 52 - Consegna ed affidamento delle ceneri

1. Ai sensi dell'art. 14 del Regolamento Regionale n. 6/2004, le ceneri derivanti dalla cremazione di ciascun cadavere sono raccolte in apposita urna cineraria di materiale resistente in relazione alla destinazione e tale da poter essere chiusa con saldatura anche a freddo o a mezzo di collanti di sicura e duratura presa, recante all'esterno il nome, il cognome, la data di nascita e di morte del defunto.

2. Il trasporto delle urne contenenti i residui della cremazione non è soggetto ad alcuna delle misure precauzionali igieniche stabilite per il trasporto dei cadaveri.

3. L'affidamento dell'urna cineraria ai familiari può avvenire quando vi sia espressa volontà del defunto o volontà manifestata dal coniuge o, in difetto, dal parente più prossimo individuato

secondo gli articoli 74, 75, 76 e 77 del codice civile o, nel caso di concorso di più parenti dello stesso grado, dalla maggioranza assoluta di essi.

4. La consegna dell'urna cineraria può avvenire anche per ceneri precedentemente tumulate o provenienti dalla cremazione di esiti di fenomeni cadaverici trasformativi conservativi, derivanti da esumazioni o estumulazioni.

5. In caso di disaccordo tra gli aventi titolo, l'urna cineraria è temporaneamente tumulata nel cimitero.

6. I soggetti di cui al comma 3 presentano al comune, ove è avvenuto il decesso, ovvero dove sono tumulate le ceneri, il documento di cui all'articolo 73, comma 5, della legge regionale n. 33/2009, secondo il modello approvato dalla Giunta Regionale, dal quale risultano le generalità e la residenza di chi prende in consegna l'urna. Il documento è presentato in triplice copia: una è conservata nel comune ove è avvenuto il decesso, una è conservata dal responsabile del crematorio, una da chi prende in consegna l'urna.

7. Nel caso in cui l'affidatario o i suoi eredi intendano recedere dall'affidamento delle ceneri, possono conferirle al cinerario comune o provvedere alla loro tumulazione.

8. L'affidamento delle ceneri ai familiari non costituisce in nessun caso implicita autorizzazione alla realizzazione di sepoltura privata.

CAPO IX - COSTRUZIONE, ORNAMENTAZIONE E MANUTENZIONE DELLE SEPOLTURE

Art. 53 - Costruzione e ornamentazione delle sepolture

1. Ai sensi dell'art. 23, comma 1, del Regolamento Regionale n. 6/2004, i singoli progetti di costruzione di sepolture private sono approvati dal Comune in conformità alle previsioni del piano cimiteriale.

2. Si rinvia alla disciplina prevista dalle norme attuative del piano cimiteriale in relazione alle procedure e ai parametri tecnici relativi alla costruzione e ornamentazione delle sepolture, fatte salve le disposizioni in materia previste dall'allegato n. 2 al regolamento regionale n. 6/2004, di seguito indicate:

“Requisiti generali

1. La struttura del loculo destinato alla tumulazione dei feretri, sia che venga costruita interamente in opera o che sia costituita da elementi prefabbricati, deve rispondere ai requisiti richiesti per la resistenza delle strutture edilizie, con particolare riferimento alle disposizioni per la realizzazione delle costruzioni in zone sismiche. I piani orizzontali devono essere dimensionati per un sovraccarico di almeno 2.000 N/m².

2. Il piano di appoggio del feretro deve essere inclinato verso l'interno nella direzione di introduzione del feretro, in modo da evitare l'eventuale fuoriuscita all'esterno di liquidi.

3. I loculi per la tumulazione di feretri devono avere misure di ingombro libero interno non inferiore a m. 2,25 di lunghezza, m. 0,75 di larghezza, m. 0,70 di altezza, al netto dello spessore corrispondente alla parete di chiusura di cui ai punti che precedono.

4. Gli ossarietti individuali devono avere misure di ingombro libero interno non inferiore a m. 0,70 x 0,30 x 0,30.

5. Le nicchie cinerarie individuali devono avere misure di ingombro libero interno non inferiore di m. 0,40 x 0,40 x 0,40.

Requisiti per i loculi stagni

1. Sotto il feretro dovranno essere garantite condizioni di raccolta, durature nel tempo, di eventuali percolazioni di liquidi cadaverici, attraverso soluzioni fisse o mobili, capaci di trattenere almeno 50 litri di liquidi.

2. Il loculo è da realizzarsi con materiali o soluzioni tecnologiche che impediscano la fuoriuscita dei gas di putrefazione dalle pareti.

3. La chiusura del loculo deve essere realizzata con muratura di mattoni a una testa, intonacata nella parte esterna. È consentita altresì la chiusura con elemento di materiale idoneo a garantire la tenuta ermetica del loculo, dotato di adeguata resistenza meccanica.

Requisiti per i loculi aerati

1. I loculi aerati devono essere realizzati in aree appositamente destinate dal piano cimiteriale, in manufatti di nuova costruzione o di ristrutturazione di quelli esistenti.

2. Nella realizzazione di loculi aerati devono essere adottate soluzioni tecniche, anche costruttive, tali da trattare sia i liquidi che i gas provenienti dai processi putrefattivi del cadavere.

3. La neutralizzazione dei liquidi cadaverici può essere svolta sia all'interno del loculo, sia all'esterno con la canalizzazione del percolato in apposito luogo confinato, impermeabilizzato per evitare la contaminazione della falda.

4. La neutralizzazione degli effetti dei gas di putrefazione può avvenire per singolo loculo, cripta, tomba o per gruppi di manufatti, con specifici sistemi di depurazione.

5. Il sistema di depurazione ha lo scopo di trattare i gas derivanti dalla decomposizione cadaverica mediante l'impiego di filtro assorbente con particolari caratteristiche fisico-chimiche o da un filtro biologico, oppure da soluzioni miste. La capacità di depurazione del filtro dovrà garantire che non ci sia percezione olfattiva in atmosfera dei gas provenienti dalla putrefazione, protratta per tutto il periodo di funzionamento del sistema depurativo.

6. I filtri devono riportare impresso il marchio del fabbricante, in posizione visibile e la sigla identificativa delle caratteristiche possedute.

7. In caso di neutralizzazione interna dei liquidi cadaverici, sotto il feretro dovranno essere garantite condizioni di raccolta, durature nel tempo, di eventuali percolazioni di liquidi cadaverici, attraverso soluzioni fisse o mobili, capaci di trattenere almeno 50 litri di liquidi e l'uso di quantità adeguate di materiale adsorbente, a base batterico-enzimatica, biodegradante .

8. In caso di neutralizzazione esterna dei liquidi cadaverici, dovranno essere garantite condizioni di raccolta, durature nel tempo, di eventuali percolazioni di liquidi cadaverici, attraverso soluzioni capaci di canalizzare il percolato in apposito luogo confinato, impermeabilizzato, opportunamente dimensionato.

9. Il loculo è da realizzarsi con materiali o soluzioni tecnologiche che impediscano la fuoriuscita dei gas di putrefazione dalle pareti, tranne che nelle canalizzazioni per la raccolta dei liquidi e per l'evacuazione dei gas.

10. La chiusura del loculo deve essere realizzata con elemento di materiale idoneo a garantire la tenuta ermetica del loculo, dotato di adeguata resistenza meccanica, eventualmente forato per l'evacuazione dei condotti dei gas".

Art. 54 – Progetti riguardanti la realizzazione e la manutenzione delle tombe di famiglia

1. La realizzazione delle tombe di famiglia deve rispettare le norme tecniche sulle costruzioni (DM 14.1.2008, pubblicato sulla G.U. n. 29 del 4.2.2008 – S.O. n. 30 e s.m.i.). L'edificio deve garantire stabilità e durabilità nel tempo, da assicurare attraverso una costante attività di manutenzione del manufatto, da parte del concessionario. La parte dentro terra degli edifici deve essere realizzata mantenendo un franco ragionevole rispetto al livello dell'eventuale falda idrica sottostante; al riguardo, il comune non si assume alcuna responsabilità rispetto ad eventuali risalite del livello della falda idrica, che determinino la riduzione o l'annullamento di detto franco. E' ammessa la realizzazione della parte dentro terra in falda, previa l'adozione dei necessari accorgimenti di carattere tecnico per impedire infiltrazioni di acqua all'interno del manufatto. I manufatti cimiteriali realizzati nelle tombe di famiglia devono rispettare le dimensioni e le modalità costruttive contenute nell'allegato n. 2 del Regolamento Regionale n. 6/2004 e s.m.i..

Sul monumento può essere parimenti inciso il nome dell'autore del medesimo con le stesse caratteristiche dimensionali già sopraindicate. La superficie occupata dal marchio o dalla ragione sociale non deve essere superiore a cm 10 di lunghezza e cm 2 di altezza. E' consentita l'applicazione di fotoceramiche con l'effigie dei defunti tumulati nella sepoltura.

2. Le tombe di famiglia sono realizzate previa presentazione al competente ufficio comunale, entro sei mesi dalla stipulazione del contratto di concessione, del progetto della loro costruzione, redatto da un tecnico abilitato, iscritto nel relativo albo, nei limiti delle competenze stabilite dalle leggi sugli ordini e collegi professionali.

Gli interventi di manutenzione si suddividono in:

a) Ordinaria: consistente nell'insieme delle azioni manutentive che hanno come scopo quello di riportare allo stato originario il manufatto, senza modificarne o migliorarne le funzioni svolte.

b) Straordinaria: consistente nell'insieme delle azioni manutentive, il cui scopo non è dettato da un'esigenza impellente di ripristinare il livello ottimale di funzionamento, ma di modificare e migliorare le funzioni svolte.

c) Restauro conservativo: consistente nell'insieme delle azioni manutentive volte alla conservazione e al recupero degli edifici ovvero ad un loro adeguamento funzionale, mediante un insieme sistematico di opere, nel rispetto degli elementi tipologici, formali e strutturali dell'organismo edilizio.

Al di fuori degli interventi di ordinaria manutenzione svolti direttamente dal concessionario della sepoltura e di quelli di manutenzione ordinaria, tutti gli interventi sopraindicati necessitano, per

essere effettuati, di un titolo edilizio abilitativo, come previsto dalla normativa in materia di edilizia.

Ai progetti di variante, se riguardanti modifiche sostanziali al progetto originariamente approvato, si applica la medesima disciplina di cui sopra. L'esecuzione delle opere deve aver luogo sotto la direzione di un tecnico abilitato iscritto nel relativo albo, nei limiti delle competenze stabilite dalle leggi sugli ordini e collegi professionali. Gli aspetti procedurali connessi all'approvazione dei progetti e alla realizzazione e manutenzione delle tombe di famiglia sono demandati a specifica disciplina d'ufficio.

Art. 55 – Cippo delle sepolture in campo comune

1. Il cippo deve rispettare le misure contenute nella planimetria approvata con deliberazioni di Consiglio Comunale n. 176 del 29.07.1986 per quanto riguarda il Cimitero di Tradate e la n. 331 del 10.12.1989 per quanto riguarda il Cimitero di Abbiate Guazzone.

2. A richiesta dei privati, a loro cura e spese, su ogni fossa in campo comune è ammessa la sistemazione della sepoltura mediante posa di monumento copritomba secondo le modalità previste dalle deliberazioni di Consiglio Comunale n. 176 del 29.07.1986 per quanto riguarda il Cimitero di Tradate e la n. 331 del 10.12.1989 per quanto riguarda il Cimitero di Abbiate Guazzone.

4. Le ornamentazioni dei monumenti copritomba, comprese eventuali piccole sculture, non devono superare le altezze del cippo di cui al comma 2) del presente articolo.

5. L'installazione dei copritomba è da effettuarsi non prima di sei mesi dall'avvenuta inumazione per permettere i necessari assestamenti e costipamenti del terreno.

6. La posa dei copritomba, la loro manutenzione e la conservazione dello stato di decoro, fanno carico interamente ai richiedenti o agli aventi titolo.

7. Al momento dell'esumazione tutti i suddetti manufatti diventano di proprietà del comune che provvede alla rimozione, demolizione e smaltimento.

8. È consentito, prima della rimozione, il prelievo degli ornamenti e delle decorazioni ivi presenti.

Art. 56 - Lapidi di colombari e loculi ossari/cinerari

1. Le lapidi di chiusura di colombari e ossari sono a carico dell'avente titolo.

Art. 57 – Epigrafi

1. Sulle sepolture deve essere iscritto, con modalità durature e non facilmente alterabili, il nome, il cognome, la data di nascita e di morte della persona a cui il feretro, i resti ossei o le ceneri si riferiscono. L'iscrizione è consentita soltanto a seguito dell'occupazione della sepoltura da parte del defunto a cui si riferisce e deve avvenire non oltre sei mesi dalla stessa. I nomi devono essere quelli risultanti dai registri di stato civile. I nomi d'arte o i nomignoli sono consentiti solamente sul secondo rigo e purché non contrastanti con l'austerità del luogo.

2. Le epigrafi sono scritte in lingua italiana, fatta eccezione, ove occorra, per i nomi di persona e località; sono ammesse espressioni o citazioni in altra lingua.

3. Il Comune si riserva la facoltà d'imporre ai concessionari le caratteristiche delle epigrafi per renderne uniforme la loro fattura all'interno di specifici riquadri.

Art. 58 - Obbligo di manutenzione delle sepolture

1. Ai sensi dell'art. 23, comma 3, del Regolamento Regionale n. 6/2004, i concessionari delle sepolture private mantengono a loro spese in buono stato di conservazione i manufatti, a pena di decadenza della concessione.

2. In attuazione a quanto prescritto dal comma 1 del presente articolo, il responsabile dell'ufficio comunale a cui è affidata la competenza in materia di servizi cimiteriali notifica una diffida al concessionario al fine di ottemperare entro un anno al dovere manutentivo dei manufatti.

3. In caso di mancata ottemperanza alla diffida di cui al comma 2 del presente articolo, responsabile dell'ufficio comunale a cui è affidata la competenza in materia di servizi cimiteriali dichiara la decadenza della concessione con atto unilaterale.

4. In seguito alla dichiarazione di decadenza della concessione, la giunta comunale con propria deliberazione adotta i provvedimenti conseguenti in ordine al trattamento di eventuali feretri e all'uso della tomba.

5. La manutenzione delle sepolture e di tutti gli arredi e complementi di arredo amovibili è effettuata a cura e spese del concessionario o degli aventi titolo, che sono responsabili civilmente e penalmente di ogni danno occorso a persone e cose, determinato dalla carenza di manutenzione. Per manutenzione s'intende ogni intervento ordinario o straordinario necessario per garantire la funzionalità, il decoro, l'igiene e la sicurezza della sepoltura per l'incolumità pubblica. Nessun intervento manutentivo può essere eseguito sulle sepolture senza la preventiva comunicazione agli uffici comunali, ovvero la prescritta autorizzazione. In caso di pericolo per la pubblica incolumità, nelle more degli interventi manutentivi sopraindicati, il comune può mettere in sicurezza la sepoltura, con diritto di rivalsa delle spese sostenute, nei confronti del concessionario o degli aventi titolo. Ove tecnicamente possibile, gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria si eseguono direttamente nel cimitero, senza l'asportazione dei monumenti, di parte di essi o dei segni funebri. Nel caso d'impossibilità o per motivi di opportunità può esserne autorizzata l'asportazione temporanea.

Art. 59 - Oggetti, fiori e piante ornamentali

1. Nelle sepolture è consentito deporre sulle tombe fiori recisi e piante in vaso e piantare essenze nane, fiori o arbusti, purché non assumano proporzioni eccessive.

2. Gli stessi dovranno essere contenuti entro l'area di pertinenza di ciascuna tomba, non invadendo e non creando pregiudizio alcuno alle sepolture adiacenti e non arrecando danno alle strutture cimiteriali.

3. Parimenti, sulle tombe di famiglia è consentito deporre fiori recisi e piante in vaso.

- 4.Eventuali piantumazioni al di fuori dell'area concessa e nelle sue immediate adiacenze devono essere autorizzate dal comune compatibilmente alla disponibilità di spazio e sempreché non arrechino pregiudizio alcuno alle sepolture adiacenti e danno alle strutture cimiteriali.
- 5.Negli ossari, cinerari e nei reparti di colombari è consentito adornare il loculo con fiori recisi.
- 6.In tali reparti è severamente vietato l'uso di oggetti a fiamma libera.
- 7.Non è consentito occupare gli spazi comuni o quelli tra le sepolture con oggetti o vasi; quanto collocato irregolarmente è rimosso d'ufficio e smaltito, senza necessità di comunicazione o avviso alcuno.
- 8.Le composizioni floreali o le piante appassite devono essere tempestivamente rimosse a cura di chi le ha deposte.
- 9.In difetto, il comune provvede alla loro rimozione e smaltimento.
- 10.E' consentito collocare sulle sepolture piccoli oggetti di carattere ornamentale, purché non rechino disagio, offesa o intralcio alle sepolture limitrofe o alla collettività e siano consoni al carattere del luogo.
- 11.Qualora tali oggetti non rispettino i criteri previsti dal precedente comma, il comune provvede alla loro rimozione e smaltimento.

CAPO X - ILLUMINAZIONE VOTIVA

Art. 60 - Servizio di illuminazione dei manufatti cimiteriali con lampade votive

- 1.Nelle cappelle, sulle tombe in muratura, sulle sepolture in campo comune, sulle lapidi di colombari, sugli ossari individuali, è consentita l'apposizione di lampade votive alimentate con energia elettrica, preferibilmente con lampade a basso consumo energetico e di maggiore durata nel tempo secondo l'innovazione tecnologica più recente.
- 2.L'illuminazione votiva sulle sepolture viene attivata o disattivata su richiesta degli interessati; il servizio di illuminazione votiva è ricompreso dal Decreto Ministeriale 31 dicembre 1983 tra i servizi pubblici a domanda individuale.
- 3.In caso di decesso dell'utente intestatario della fornitura è necessario procedere alla nuova intestazione per la prosecuzione del servizio, oppure alla revoca del servizio stesso.
- 4.E' possibile trasferire la fornitura dell'illuminazione votiva da una sepoltura ad un'altra in seguito a traslazione del defunto.
- 5.In caso di interruzione d'ufficio del servizio di illuminazione votiva per morosità dell'utente, il ripristino dell'allacciamento viene accordato, su domanda dell'interessato, previo pagamento dei canoni arretrati.
- 6.E' fatto divieto all'utente di asportare o cambiare le lampade, modificare o manomettere l'impianto, realizzare derivazioni abusive o apportare qualunque variazione all'impianto.
- 7.Il comune non assume alcuna responsabilità per cause di forza maggiore che impediscano la regolare erogazione della corrente. In tali casi è escluso il rimborso, anche solo in parte, dei canoni di abbonamento precedentemente versati.

CAPO XI - PERSONALE ADDETTO AI SERVIZI CIMITERIALI

Art. 61 – Personale addetto ai servizi cimiteriali

1. In caso di esternalizzazione dei servizi cimiteriali, il contratto di servizio tra il comune e il gestore dei servizi cimiteriali regola il rapporto tra le parti, i termini del servizio, i ruoli e le funzioni del personale addetto ai servizi cimiteriali.
2. Il personale addetto ai servizi cimiteriali adempie ai propri doveri nel rispetto delle norme vigenti e nella consapevolezza del proprio ruolo.
3. Il personale addetto ai servizi cimiteriali in rapporto con il pubblico presta adeguata attenzione alle domande di ciascuno e fornisce le spiegazioni che gli siano richieste informando il proprio comportamento a cortesia e imparziale disponibilità verso l'utenza.

CAPO XII- CONCESSIONI CIMITERIALI

Art. 62 – Concessioni cimiteriali

1. Ai sensi dell'art. 22, comma 1, del regolamento regionale n. 6/2004, il comune può concedere a persone fisiche o ad associazioni iscritte nel registro delle persone giuridiche ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 2000, n. 361 (Regolamento recante norme per la semplificazione dei procedimenti di riconoscimento di persone giuridiche private e di approvazione delle modifiche dell'atto costitutivo e dello statuto - n. 17 dell'allegato 1 della legge 15 marzo 1997, n. 59 -) o ad enti morali, l'uso di aree per la realizzazione di sepolture a sistema di inumazione o tumulazione individuale, per famiglie e collettività, senza alcuna discriminazione, in particolare per ragioni di culto, secondo le modalità e tariffe previste nel regolamento comunale. Il comune può altresì costruire tombe o manufatti da concedere in uso come sepolture.
2. Nel caso in cui il comune affidi a terzi la gestione totale o parziale del cimitero, la facoltà di realizzare e cedere in uso sepolture private, per la durata dell'affidamento, è estesa al gestore nei termini consentiti dal contratto di servizio e dal regolamento comunale secondo criteri e tariffe, stabiliti dal comune medesimo, che garantiscano pari opportunità di accesso ai cittadini residenti.

Art. 63 – Diritto d'uso delle sepolture private

1. Ai sensi dell'art. 24 del Regolamento Regionale n. 6/2004, il diritto d'uso delle sepolture private concesse a persone fisiche è limitato alla sepoltura del cadavere, delle ossa, degli esiti di fenomeni cadaverici trasformativi conservativi o delle ceneri dei concessionari, degli aventi diritto, dei loro conviventi more uxorio, delle persone che abbiano acquisito particolari benemeritenze nei loro confronti.
2. Il diritto d'uso delle sepolture private concesse ad associazioni o enti è riservato alla sepoltura del cadavere, delle ossa, degli esiti di fenomeni cadaverici trasformativi conservativi o delle ceneri di persone le quali, al momento della morte, risultino averne titolo, secondo le norme previste dallo statuto dell'associazione o ente e dall'atto di concessione.

Art. 64 - Onerosità della concessione

1. Il rilascio della concessione cimiteriale è subordinato al pagamento di un canone la cui riscossione avviene da apposita deliberazione di Giunta Comunale.

2. In mancanza del pagamento si procede alla riscossione secondo la normativa vigente in materia di inadempienza.

Art. 65 - Durata della concessione e decorrenza

1. Ai sensi dell'art. 25, comma 1, del Regolamento Regionale n. 6/2004, tutte le concessioni cimiteriali sono a tempo determinato, fatto salvo quelle perpetue rilasciate anteriormente all'entrata in vigore del DPR n. 803/1975, e la decorrenza ha inizio con l'assegnazione della sepoltura o dell'area.

Art. 66 – Destinazione delle comunicazioni e variazioni anagrafiche

1. Le comunicazioni inerenti alle tombe di famiglia e ai manufatti per la tumulazione sono sempre indirizzate ai relativi concessionari.

2. In caso di morte del concessionario gli aventi titolo hanno l'obbligo di designare, dandone comunicazione al comune, il referente che agisce in nome e per conto degli stessi.

3. Il concessionario, i familiari dei defunti sepolti nei campi decennali e i referenti delle comunicazioni come sopra definiti, hanno l'obbligo di comunicare per iscritto, in modo tempestivo, qualsiasi variazione anagrafica intervenga dopo la stipulazione del contratto di concessione o dopo la sepoltura.

4. Il Comune è sollevato da qualsiasi responsabilità connessa alla mancata comunicazione di designazione del referente o se non sia stata comunicata la variazione anagrafica di cui sopra.

Art. 67 - Durata, subentro, decadenza, revoca, rinnovo, estinzione delle concessioni cimiteriali

1. Ai sensi dell'art. 25, comma 1, del Regolamento Regionale n. 6/2004, le concessioni cimiteriali sono a tempo determinato, non superiore a 99 anni, con la seguente durata:

- pari a 99 anni per tombe di famiglia e cappelle gentilizie, fatte salve le concessioni di durata superiore a 99 anni o perpetue rilasciate anteriormente all'entrata in vigore del DPR n. 805/1975 rilasciate anteriormente all'entrata in vigore del DPR n. 805/1975;
- pari a 40 anni per tombe di sepoltura singola
- pari a 40 anni per colombari;
- pari a 10 anni per colombari aerati;
- pari a 30 anni per cellette ossario/cellette cinerario.

2. Le cellette ossario e le cellette cinerario possono essere utilizzate, su richiesta dei genitori, rispettivamente per la tumulazione di nati morti o di prodotti del concepimento e prodotti abortivi.

3. Le concessioni previste dal comma 1, del presente articolo possono essere rinnovate una sola volta alla loro scadenza naturale per una durata massima:

- pari a 60 anni per tombe di famiglia e cappelle gentilizie;

- pari a 20 anni per colombari;
- pari a 10 anni per colombari aerati;
- nessun rinnovo per cellette ossario/cellette cinerario.

4. Ai sensi dell'art. 25, comma 2 del Regolamento Regionale n. 6/2004, le concessioni in uso di sepolture in colombari sono assegnate solo in presenza di feretro o di urna da tumularvi; possono essere prenotate in vista del futuro affiancamento del coniuge, della parte unita civilmente ai sensi della legge n. 76/2016, del convivente di fatto ai sensi della legge n. 76/2016 o di parente di primo grado premorto, o nei casi in cui il piano cimiteriale preveda la realizzazione di sepolture in eccedenza rispetto al fabbisogno di cui all'art. 6, comma 1, del regolamento regionale n. 6/2004;

5. Ai sensi dell'art. 25, comma 3 del Regolamento Regionale n. 6/2004, le concessioni si estinguono:

- a) alla loro naturale scadenza se non rinnovate;
- b) con la soppressione del cimitero;
- c) con il decorso di venti anni dalla morte dell'ultimo concessionario avente diritto;
- d) per revoca di cui all'art. 25, comma 4, del Regolamento Regionale n. 6/2004.
- e) ai sensi dell'art. 92 del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285, è possibile la revoca delle concessioni cimiteriali perpetue relative a salme tumulate da oltre 50 anni, previa ordinanza Sindacale che definisca la urgente e improrogabile necessità di recuperare posti che permettano di soddisfare le richieste di tumulazioni di defunti residenti;

6. Ai sensi dell'art. 25, comma 4, del Regolamento Regionale n. 6/2004, le concessioni possono essere revocate per motivi di interesse pubblico, a seguito di eventi eccezionali o calamità o per motivi di tutela di opere di interesse storico artistico. Le zone e i criteri di individuazione delle tombe di interesse storico-artistico devono essere contenuti nei piani cimiteriali.

Art. 68 – Diritto di retrocessione

1. I concessionari e i loro eredi che per qualunque motivo non intendano più usufruire del loculo in concessione possono richiedere al comune la retrocessione.

2. E' vietato al concessionario cedere ad altro soggetto privato il loculo assegnato; ogni eventuale cessione di loculo tra privati è nulla.

3. La domanda di retrocessione deve contenere gli estremi identificativi del loculo concesso e del contratto di concessione.

4. Per la rinuncia alla concessione, il concessionario ha diritto al rimborso delle somme relative al periodo successivo alla rinuncia della concessione del manufatto, secondo le tariffe approvate annualmente dalla Giunta Comunale.

Qualora, a seguito di rinuncia, venga richiesta la tumulazione del cadavere, dei resti mortali o delle ceneri in altra sepoltura individuale in concessione all'interno del cimitero si deve procedere al rilascio di una nuova concessione, con stipulazione di un nuovo contratto e versamento del canone dovuto.

La rinuncia alla concessione non può essere effettuata che dal concessionario, personalmente o a

mezzo di procuratore.

5. Nel caso di rinuncia di colombari, aventi concessione di 99 anni e/o perpetui il rimborso sarà pari al valore della quota annua del canone in vigore per l'acquisto di un loculo, calcolato sulla base delle tariffe vigenti al momento della retrocessione, moltiplicando per trenta la tariffa annua.

6. E' consentita la retrocessione di cappelle gentilizie e/o tombe di famiglia; al retrocedente sarà riconosciuta la quota del 50% dell'importo di concessione dei loculi vigente, in relazione al numero dei posti retrocessi ed alla loro collocazione.

Il retrocedente dovrà garantire la totale assenza di salme, resti o ceneri nelle cappelle gentilizie e/o tombe di famiglia oggetto della retrocessione.

Art. 69 - Concessioni con titolarità plurima

1. La concessione in uso di cappella gentilizia e di tomba collettiva, può essere intestata anche a una pluralità di persone che rispondono in solido, secondo le rispettive quote espressamente indicate.

Art. 70 - Cappelle private fuori dal cimitero e cimiteri particolari

1. Ai sensi dell'art. 27 del Regolamento Regionale n. 6/2004, la cappella privata gentilizia costruita fuori del cimitero può essere destinata solo alla tumulazione di cadaveri, esiti di fenomeni cadaverici trasformativi conservativi, ceneri e ossa di persone della famiglia che ne è proprietaria, degli aventi diritto, dei conviventi more uxorio.

2. I progetti di costruzione, ampliamento o modifica delle cappelle gentilizie sono approvati dal comune, in conformità alle previsioni dello strumento urbanistico, con oneri interamente a carico del richiedente, sentite l'Autorità Sanitaria competente e l'ARPA.

3. I progetti di cui al comma 2 riportano, oltre alle caratteristiche della cappella, anche l'intera zona di rispetto con la relativa descrizione geomorfologica.

4. Qualora le costruzioni ricadano in zone vincolate, i relativi progetti necessitano della preventiva autorizzazione paesaggistica e storico artistica prevista dalla normativa vigente in materia di tutela dei beni culturali ed ambientali.

5. I tumuli presenti nelle cappelle private gentilizie devono rispondere ai requisiti prescritti dal presente regolamento per le sepolture private nei cimiteri. Le cappelle non sono aperte al pubblico.

6. La costruzione, modifica, ampliamento e uso delle cappelle gentilizie, sono consentiti soltanto quando sono circondate da una zona di rispetto con un raggio, dal perimetro della costruzione, minimo di 25 metri e massimo di 50 metri, e sono dotate di una capienza massima per quindici feretri ed eventualmente di ossario o cinerario. La zona di rispetto è gravata da vincolo di inedificabilità e inalienabilità.

7. Le cappelle gentilizie private e i cimiteri particolari, preesistenti all'entrata in vigore del regio decreto 1265/1934, sono soggetti a quanto stabilito dal Regolamento Regionale n. 6/2004.

8. Le disposizioni di cui ai commi da 2 a 7 del presente articolo si applicano anche alle cappelle

private e gentilizie, come da regio decreto 1265/1934 .

Art. 71 – Tumulazioni privilegiate

1. Ai sensi dell'art. 28 del Regolamento Regionale n. 6/2004, le tumulazioni privilegiate, autorizzate ai sensi dell'articolo 75, comma 7, lettera c, della Legge Regionale n. 33/2009, realizzate nel rispetto di quanto previsto dal Regolamento Regionale n. 6/2004, in quanto applicabile, nonché dei vincoli relativi ai beni ambientali, storici ed artistici.

Art. 72 – Diritto di sepolcro ereditario e sepolcro gentilizio

1. Per gli effetti della giurisprudenza orientata della Corte di Cassazione (Cass. n. 5015 del 1990; Cass. n. 4830 del 1997; Cass. n. 8851 del 1998; Cass. n. 12957 del 2000), lo jus sepulchri nel sepolcro ereditario si trasmette nei modi ordinari per atto inter vivos o mortis causa dall'originario titolare come qualsiasi altro bene, anche a persone non facenti parte della famiglia; nel sepolcro gentilizio o familiare, carattere, quest'ultimo, da presumersi in caso di silenzio o anche se vi sono dubbi al riguardo, è attribuito in base alla volontà del testatore in stretto riferimento alla cerchia dei familiari presi in considerazione come destinatari del sepolcro stesso, acquistandosi dal singolo iure proprio sin dal momento della nascita, per il solo fatto di trovarsi con il fondatore in quel determinato rapporto previsto nell'atto di fondazione o desunto dalle regole consuetudinarie, in ogni caso iure sanguinis e non iure successionis, e dando luogo ad una particolare forma di comunione fra contitolari, senza poter essere trasmesso per atto tra vivi né per successione mortis causa, né perdendosi per prescrizione o rinuncia. Detto diritto si trasforma da familiare in ereditario solo con la morte dell'ultimo superstite della cerchia dei familiari designati dal fondatore, rimanendo soggetto per l'ulteriore trasferimento alle ordinarie regole della successione mortis causa.

Art. 73 - Opposizione al diritto di sepolcro

1. Ogni qualvolta sorga dubbio sul diritto di sepolcro, oppure venga fatta opposizione da parte degli aventi titolo, le operazioni di tumulazione nelle sepolture oggetto di dubbio od opposizione vengono sospese fino alla definizione della controversia; nel frattempo si procede alla tumulazione provvisoria a spese di chi ha richiesto la sepoltura del defunto.

CAPO XIII - CRITERI E PROCEDURE DI ASSEGNAZIONE DELLE SEPOLTURE

Art. 74 - Criteri per l'assegnazione delle sepolture

1. Le sepolture vengono assegnate agli aventi titolo secondo quanto previsto dagli articoli 22, comma 1; 24; 25, comma 2; 27, comma 1; 28; del Regolamento Regionale n. 6/2004.

2. Le sepolture vengono altresì assegnate ai residenti nel Comune di Tradate anche se deceduti in altro Comune; ai trasferiti e residenti in altro Comune e domiciliati presso residenze sanitarie

assistenziali o presso familiari per motivi di assistenza domiciliare; ai residenti in altro Comune con parenti fino al secondo grado (figlio e genitori, fratelli, sorelle, nipoti-figli dei figli) residenti nel Comune di Tradate, o già tumulati all'interno del Cimitero di Tradate o Abbiate G.

3. In caso di sepolture di non aventi titolo ai sensi del presente articolo, può diversamente disporre la Giunta Comunale con proprio atto deliberativo.

Art. 75 - Criteri di assegnazione di colombari, cellette ossario, cellette cinerarie

1. Ai sensi dell'art. 25, comma 2, del Regolamento Regionale n. 6/2004, al fine di una razionale assegnazione, i colombari vengono assegnati, all'atto della richiesta, secondo quanto previsto da apposita deliberazione di Giunta Comunale.

2. Le cellette ossario vengono assegnate, all'atto della richiesta, secondo quanto previsto da apposita deliberazione di Giunta Comunale.

3. Le cellette cinerari vengono assegnate, all'atto della richiesta, secondo quanto previsto da apposita deliberazione di Giunta Comunale.

4. I colombari e le cellette ossario che risultino nuovamente disponibili per effetto di estumulazioni vengono assegnati a richiesta dell'interessato preferibilmente in ordine cronologico, ed in ogni caso secondo le disposizioni operative definite con Delibera di Giunta Comunale.

5. Le cellette ossario possono essere concesse in uso anche se, a causa della non completa mineralizzazione del defunto, non sia ancora possibile procedere alla raccolta delle ossa e alla loro tumulazione.

6. Non è ammessa la concessione di cellette ossario per ceneri date precedentemente in affidamento, in tali casi è possibile la tumulazione in sovrapposizione a un defunto già tumulato nei cimiteri cittadini o la dispersione delle ceneri nel giardino delle rimembranze o nell'ossario comune.

Art. 76 - Criteri di assegnazione di cappelle gentilizie e tombe collettive di proprietà comunale

1. La Giunta Comunale, sentita la competente commissione consiliare, provvede all'approvazione di apposito bando pubblico con la formazione di una graduatoria, secondo i criteri e le modalità stabilite dal bando stesso, per l'assegnazione delle cappelle gentilizie e delle tombe collettive di proprietà del Comune.

Art. 77 - Criteri di assegnazione di aree per la costruzione di sepolture ai sensi dell'art. 22 del Regolamento Regionale 9 novembre 2004, n. 6

1. Ai sensi dell'art. 22, comma 1, del Regolamento Regionale n. 6/2004, il Comune può concedere a persone fisiche o ad associazioni iscritte nel registro delle persone giuridiche ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 2000, n. 361 (Regolamento recante norme per la semplificazione dei procedimenti di riconoscimento di persone giuridiche private e di approvazione delle modifiche dell'atto costitutivo e dello statuto (n. 17 dell'allegato 1 della legge 15 marzo 1997, n. 59)) o ad enti morali, l'uso di aree per la realizzazione di sepolture a sistema di

inumazione o tumulazione individuale, per famiglie e collettività, senza alcuna discriminazione, in particolare per ragioni di culto, secondo le modalità e tariffe previste nel regolamento comunale. Il comune può altresì costruire tombe o manufatti da concedere in uso come sepolture.

2. Nel caso in cui il comune affidi a terzi la gestione totale o parziale del cimitero, la facoltà di realizzare e cedere in uso sepolture private, per la durata dell'affidamento, è estesa al gestore nei termini consentiti dal contratto di servizio e dal regolamento comunale secondo criteri e tariffe, stabiliti dal comune medesimo, che garantiscano pari opportunità di accesso ai cittadini residenti.

3. La Giunta Comunale, in ottemperanza ai commi 1 e 2 del presente articolo, sentita la competente commissione consiliare, provvede all'approvazione di apposito bando pubblico per l'assegnazione delle aree con la formazione di una graduatoria, secondo i criteri e le modalità stabilite dal bando stesso.

4. Qualora non siano al momento disponibili aree ne viene data subito informazione, senza che sia pregiudicata comunque la possibilità di presentazione della domanda in quanto l'esame delle domande giacenti viene effettuato, quando vi sia disponibilità di aree da concedere, prendendo in considerazione tutte le richieste pervenute in ordine cronologico di presentazione.

Art. 78 - Concessione di colombario in affiancamento

1. Ai sensi dell'art. 25, comma 2, del Regolamento Regionale n. 6/2004, le concessioni in uso di sepolture in colombari possono essere prenotate in vista del futuro affiancamento del coniuge, della parte unita civilmente ai sensi della legge n. 76/2016, del convivente di fatto ai sensi della legge n. 76/2016 o di parente di primo grado, o nei casi in cui il piano cimiteriale preveda la realizzazione di sepolture in eccedenza rispetto al fabbisogno di cui all'art. 6, comma 1, del regolamento regionale n. 6/2004 e del richiamato rinvio all'art. 75, comma 1, lettere a), b), c), d), ed e) della legge regionale n. 33/2009.

Art. 79 - Sepolture mediante inumazione

1. Le inumazioni in campo comune vengono effettuate con utilizzo delle fosse di volta in volta realizzate nel campo destinato a tali sepolture, proseguendo nella realizzazione delle stesse in immediata successione rispetto alla precedente fossa.

2. Le inumazioni in campo comune, in aree divise in riquadri ai sensi dell'art. 15, comma 2, del Regolamento Regionale n. 6/2004, sono destinate ai sensi dell'art. 15, commi da 5 a 9, del Regolamento Regionale n. 6/2004, alla sepoltura di:

- cadaveri di persone di oltre dieci anni di età;
- bambini di età inferiore ai dieci anni;
- nati morti e prodotti abortivi;
- parti anatomiche riconoscibili;

secondo le modalità e i parametri prescritti dall'art. 15 del Regolamento Regionale n. 6/2004.

Art. 80 - Traslazione di feretro o di resti ossei o di ceneri in altra sepoltura

1. E' ammessa la traslazione di feretro o di resti ossei o di ceneri tumulati nell'ambito del cimitero verso cappelle gentilizie o tombe collettive.

2, E' altresì ammessa la traslazione di feretro o di resti ossei o di ceneri tumulati nell'ambito del cimiteri cittadini da loculo a loculo, da ossario a ossario, o da ossario a loculo solo in sovrapposizione alle condizioni stabilite dall'art. 43 comma 3 del presente regolamento, nei seguenti casi:

- a) per affiancamento di coniugi delle parti unita civilmente ai sensi della legge n. 76/2016 e s.m.i, dei conviventi di fatto ai sensi della legge n. 76/2016 e s.m.i;
- b) per disabilità del richiedente che preclude l'utilizzo di scale metalliche mobili per accedere al loculo del defunto;
- c) in caso di tumulazione provvisoria;
- d) in casi particolari valutati di volta in volta previa delibera di Giunta Comunale.

In caso di assegnazione di nuovo loculo o ossario il contratto di concessione avrà scadenza analoga a quella della sepoltura di provenienza e avverrà a fronte del pagamento di canone calcolato proporzionalmente al periodo di residua occupazione sulla base dei tariffari approvati dalla Giunta Comunale.

3. A seguito della traslazione di feretro, il concessionario ha diritto di recuperare il canone versato per il loculo originario relativo alla precedente sepoltura, proporzionalmente al periodo di mancata occupazione.

CAPO XIV – SOPPRESSIONE DI CIMITERO

Art. 81 – Diritti dei concessionari

Ai sensi dell'art. 26, commi da 4 a 7, del Regolamento Regionale n. 6/2004, in caso di soppressione del cimitero, le associazioni, gli enti, nonché le persone fisiche concessionarie di posti per sepolture private:

- hanno soltanto il diritto ad ottenere a titolo gratuito, nel nuovo cimitero, per il tempo residuo spettante secondo l'originaria concessione o per la durata di 99 anni nel caso di maggior durata o di perpetuità della concessione estinta, una sepoltura corrispondente a quella precedentemente loro concessa nel cimitero soppresso ed al trasporto gratuito del feretro o dei resti, comprese le operazioni di esumazione ed estumulazione;
- fatti salvi i patti speciali stabiliti prima dell'entrata in vigore del decreto del Presidente della Repubblica 285/1990, sono a carico dei concessionari le spese per la costruzione o per il riadattamento dei monumenti sepolcrali e per il trasporto, se curato da impresa di propria scelta;
- i monumenti e i segni funebri posti sulle sepolture private esistenti nei cimiteri soppressi restano, per la durata della concessione, di proprietà dei concessionari, che li possono trasferire nel nuovo cimitero o in altro luogo, purché non si tratti di opere di interesse artistico, soggette a vincolo;
- il comune può disporre di conservare i materiali e i segni funebri di interesse storico o artistico

nello stesso luogo, in un altro cimitero o luogo pubblico a sua scelta.

CAPO XV - IMPRESE E LAVORI PRIVATI NEI CIMITERI

Art. 82 - Ditte ammesse a lavorare nei cimiteri

1. Le ditte che intendono svolgere nei cimiteri, per conto di cittadini, lavori connessi alla propria attività d'impresa, devono essere autorizzate ad operare nelle aree cimiteriali.
2. Per la procedura di rilascio dell'autorizzazione, sospensione e ritiro si rimanda alla relativa disciplina del competente ufficio comunale.
3. I lavori possono essere svolti solo nei giorni feriali.
4. Il comune può vietare l'accesso nei giorni di particolare afflusso di pubblico.
5. Nel caso di attività che impattino in modo eccessivo sull'ambiente, il comune può intimarne la sospensione immediata.

Art. 83 - Lavori nei cimiteri

1. Nei cimiteri sono eseguiti lavori per la costruzione di nuove tombe ovvero di manutenzione di quelle esistenti.
2. Per la loro realizzazione occorre essere in possesso dei relativi titoli abilitativi in materia edilizia.
3. Nei cimiteri è vietata la lavorazione dei materiali che devono esservi introdotti pronti per essere posati.
4. Per particolari e giustificati motivi, il comune può autorizzare l'esecuzione in loco di piccole lavorazioni.
5. La permanenza all'interno del cimitero è consentita per il tempo necessario al completamento degli interventi ed è strettamente connessa al percorso ed al luogo dove viene effettuato l'intervento.
6. Le imprese che accedono al cimitero devono avere ed esibire, a richiesta, apposita delega o l'autorizzazione rilasciata dagli uffici comunali competenti ad operare sulla sepoltura.
7. E' vietata l'esecuzione di qualsiasi attività nei giorni festivi, ad eccezione dell'innaffiamento e del cambio dei fiori.
8. E' altresì vietato l'inizio o l'esecuzione di lavori nei giorni 31 ottobre, 2 novembre.
9. E' fatto assoluto divieto di occupare aree cimiteriali senza preventiva autorizzazione.
10. Per la corresponsione di eventuali canoni per l'occupazione delle aree cimiteriali da parte di terzi, si rimanda allo specifico regolamento comunale.
11. La terra e i materiali di risulta e tutto quanto necessario per l'esecuzione dei lavori devono essere confinati nelle aree di cantiere.
12. La recinzione dell'area consegnata all'impresa deve essere adeguatamente segnalata e impedire l'accesso non intenzionale dei visitatori, garantendone, al contempo, l'incolumità.
13. Eventuali oggetti o materiali rinvenuti fuori dall'area consegnata possono essere rimossi dal comune senza preventivo avviso.

14. I costi di rimozione, maggiorati delle spese generali sostenute dal comune, sono addebitati all'impresa.

15. Di tale inadempienza risponde solidalmente il concessionario.

16. È fatto altresì obbligo alle ditte provvedere al ripristino e pulizia degli spazi occupati, all'atto della loro riconsegna al comune e allo smaltimento delle terre provenienti dagli scavi, di eventuali macerie e quant'altro nelle pubbliche discariche.

17. Tutti i lavori devono essere eseguiti con rigorosa e scrupolosa osservanza delle norme in materia di prevenzione infortuni e sicurezza nei luoghi di lavoro e tutela della salute dei lavoratori.

18. Il comune è estraneo al rapporto intercorrente tra il committente e l'impresa incaricata per la costruzione e la manutenzione delle tombe ed è, pertanto, sollevato e indenne da qualunque responsabilità connessa.

19. Il concessionario della sepoltura o suo delegato, sotto la propria responsabilità, può effettuare sulla propria sepoltura piccoli lavori che non richiedano l'impiego di attrezzature complesse o particolare perizia e non siano causa di rischio per loro stessi o per i visitatori.

20. L'introduzione o l'asportazione di manufatti deve essere autorizzata dal comune; su richiesta del personale cimiteriale, le ditte devono consentire i controlli delle cose trasportate negli automezzi, pena l'immediata revoca dell'autorizzazione ad accedere nei cimiteri.

CAPO XVI – ATTIVITA' FUNEBRE

Art. 84 – Attività funebre

1. Ai sensi dell'art. 74 della Legge Regionale n. 33/2009, per attività funebre s'intende un servizio che comprende e assicura in forma congiunta le seguenti prestazioni:

- a) disbrigo delle pratiche amministrative inerenti il decesso, su mandato dei familiari;
- b) vendita di casse e altri articoli funebri, in occasione del funerale;
- c) trasporto di cadavere, inteso come trasferimento della salma dal luogo del decesso al luogo di osservazione, al luogo di onoranze, al cimitero o al crematorio.

2. L'attività funebre è svolta da ditte individuali, società o altre persone giuridiche in possesso dei requisiti di cui al comma 3.

3. Per poter svolgere l'attività funebre è necessaria l'autorizzazione del Comune ove ha sede commerciale la ditta individuale, società, o altra persona giuridica, rilasciata sulla base del possesso dei requisiti stabiliti con il regolamento di cui all'articolo 76 della legge regionale n. 33/2009.

4. Il conferimento dell'incarico per il disbrigo delle pratiche amministrative, la vendita di casse e articoli funebri e ogni altra attività connessa al funerale si svolge unicamente nella sede autorizzata o, eccezionalmente, su richiesta degli interessati, presso altro luogo, purché non

all'interno di strutture sanitarie di ricovero e cura pubbliche e private e locali di osservazione.

5. L'autorizzazione allo svolgimento di attività funebre non comprende funzioni di natura pubblica, quali la sorveglianza durante il periodo di osservazione in strutture sanitarie o l'accertamento di morte.

6. Gli addetti allo svolgimento della attività funebre possiedono i requisiti formativi previsti dal regolamento di cui all'articolo 76 della Legge Regionale n. 33/2009.

7. Il comune informa la cittadinanza sull'attività funebre, con particolare riguardo alle differenti forme di seppellimento, ai relativi profili economici e alle imprese operanti nel proprio territorio.

8. La Regione, d'intesa con le associazioni rappresentative dei comuni e di categoria, promuove l'adozione del codice deontologico delle ditte individuali, delle società e delle altre persone giuridiche che svolgono attività funebre.

Art. 85 - Obblighi dei soggetti esercenti l'attività funebre

1. I soggetti esercenti l'attività funebre sono tenuti a svolgere il proprio servizio in ottemperanza agli obblighi di rispetto delle necessarie misure igienico-sanitarie; alle autorizzazioni previste e alle condizioni ostative; alla tutela del dolente e alla concorrenza, secondo quanto prescritto dagli articoli 31, 32, 33 del Regolamento Regionale n. 6/2004.

2. Ai sensi dell'art. 33, comma 4, del Regolamento Regionale n. 6/2004, i soggetti autorizzati all'esercizio di attività funebre non possono:

- a) gestire obitori, depositi di osservazione, camere mortuarie all'interno di strutture sanitarie o socio sanitarie;

b) effettuare denuncia della causa di morte o accertamento di morte;

c) gestire cimiteri, ivi compresa la loro manutenzione. Qualora il soggetto svolga anche tale attività è d'obbligo la separazione societaria ai sensi dell'articolo 75, comma 3, della legge regionale n. 33/2009.

Art. 86 – Funzioni amministrative del comune in ordine all'attività funebre

1. Ai sensi dell'art. 31, comma 4, del Regolamento Regionale n. 6/2004, sono funzioni amministrative del comune che per gli aspetti igienico sanitari si avvale dell'Autorità Sanitaria competente:

a) l'ordine e la vigilanza sull'attività funebre;

b) la verifica della permanenza dei requisiti richiesti per esercitare l'attività funebre;

c) l'ordine e la vigilanza sul trasporto di salme, di cadaveri, di ceneri, di esiti di fenomeni cadaverici trasformativi conservativi e di ossa.

CAPO XVII – REGISTRO DEGLI ATTI RELATIVI ALLE CONCESSIONI CIMITERIALI – ACCESSO AGLI ATTI

Art. 87 - Registro delle concessioni cimiteriali

1.L'ufficio comunale competente, per ciascuna tipologia di sepoltura in concessione provvede all'aggiornamento delle posizioni delle concessioni e dei concessionari a mezzo registro su supporto cartaceo e/o digitale.

2.Il registro di cui al precedente comma è documento probatorio, fino a prova contraria, delle variazioni avvenute nelle concessioni relative al cimitero del comune.

3.Ad ogni posizione nel registro deve corrispondere un numero coincidente con quello che obbligatoriamente deve essere apposto su ogni sepoltura nel cimitero e che trova riscontro nella cartografia cimiteriale.

4.Sul registro viene annotata ogni concessione per la quale si è proceduto alla stipulazione del contratto, ogni modificazione o cessazione che si verifica e comunque ogni operazione cimiteriale relativa alla sepoltura concessa.

5.Il registro delle concessioni contiene le seguenti informazioni:

generalità del concessionario o dei concessionari;

estremi dell'atto di concessione e del relativo contratto;

tipo, ubicazione, durata e scadenza della concessione;

generalità del defunto o dei defunti allocati nella sepoltura in concessione;

estremi del canone di concessione versato;

variazioni che si verificano nella titolarità della concessione.

Art. 88 – Informazione sul servizio cimiteriale - Accesso agli atti

1. Il Comune assicura la più ampia informazione sui servizi cimiteriali al fine di garantire imparzialità, pubblicità e trasparenza, secondo le modalità previste dalla legge e dalle altre disposizioni che disciplinano i singoli procedimenti amministrativi.

2.Ai sensi dell'art. 22, comma 1, lettera b, della legge n. 241/1990, tutti i soggetti privati, compresi quelli portatori di interessi pubblici o diffusi, che abbiano un interesse diretto, concreto e attuale, corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento al quale è chiesto l'accesso, possono accedere agli atti relativi al servizio cimiteriale di accettazione salme e di registrazione delle sepolture, oltre che agli atti del piano cimiteriale, agli elenchi delle sepolture soggette ad esumazione od estumulazione, e ad ogni altra informazione relativa alla gestione dei servizi cimiteriali cittadini.

CAPO XIX – RIFIUTI CIMITERIALI

Art. 89 – Rifiuti cimiteriali

1. Ai rifiuti provenienti dalle attività cimiteriali si applica, ai sensi dell'art. 21 del Regolamento Regionale n. 6/2004, la normativa prevista dal Decreto del Presidente della Repubblica 15 luglio 2003, n. 254 "Regolamento recante disciplina della gestione dei rifiuti sanitari a norma dell'articolo 24 della legge 31 luglio 2002, n. 179" e dal Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 "Norme in materia ambientale".

CAPO XX – DISPOSIZIONI FINALI

Art. 90 – Informazioni ai cittadini

1. Ai sensi dell'art. 7 della legge 30 marzo 2001, n. 130 "Disposizioni in materia di cremazione e dispersione delle ceneri", il comune provvede a fornire ai cittadini residenti nel proprio territorio le informazioni sulle diverse pratiche funerarie previste dall'ordinamento, anche con riguardo ai profili economici.

2. Il medico che provvede alla stesura del certificato di morte fornisce le informazioni specifiche ai familiari del defunto in ordine alle diverse possibilità di disposizione del cadavere.

Art. 91 - Sanzioni

1. Ai sensi dell'art. 77 della Legge Regionale n. 33/2009, per le violazioni delle disposizioni del Capo III – Norme in materia di attività e servizi necroscopici, funebri e cimiteriali della Legge Regionale n. 33/2009 e del Regolamento Regionale n. 6/2004, salvo il fatto che il fatto sia previsto dalla legge come reato, si applicano le seguenti sanzioni:

- a) da € 500 a € 1.000 per le violazioni dell'articolo 70, comma 4, e delle relative norme regolamentari;
- b) da € 2.000 a € 5.000 per le violazioni dell'articolo 70, comma 7, e delle relative norme regolamentari;
- c) da € 1.000 a € 2.000 per le violazioni dell'articolo 70, comma 8;
- d) da € 1.000 a € 2.000 per le violazioni dell'articolo 72 e delle relative norme regolamentari;
- e) da € 3.000 a € 9.000 per le violazioni dell'articolo 74, comma 3, e delle relative norme regolamentari;
- f) da € 3.000 a € 9.000 per le violazioni dell'articolo 74, comma 4.

2. Le somme riscosse, a seguito dell'irrogazione delle sanzioni, sono introitate dagli enti competenti per la loro applicazione, ai sensi dell'articolo 10, comma 1, della legge n. 90/1983.

3. Per quanto non previsto dal presente capo, si osservano le disposizioni della legge 24 novembre 1981, n. 689 "Modifiche al sistema penale".

Art. 92 – Norma transitoria – Assetto cimiteriale

1. I provvedimenti adottati con deliberazioni consiliari o di Giunta Comunale in ordine all'assetto

cimiteriale restano in vigore fino all'adozione del nuovo piano cimiteriale ai sensi dell'art. 31, comma 1, del presente regolamento.

Art. 93 - Abrogazioni

1. Il regolamento comunale di polizia mortuaria approvato con deliberazione consiliare n. 17 del 12 marzo 1977 e successive modificazioni è abrogato.

2. E' abrogato ogni atto normativo locale contrario o comunque incompatibile con il presente regolamento.

Art. 94 – Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore alla data di esecutività della deliberazione consiliare di adozione.